dossier

XIX Legislatura

17 luglio 2026

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

D.L. 108/2026 – A.C. 2988-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 724/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it @CD_cultura

Progetti di legge n. 632/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26108a

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

- Articolo 1 *(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032")*.....5
- Articolo 2 *(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)*.....20
- Articolo 2-*bis (Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)*26
- Articolo 3, comma 1, capoverso 6-*ter e* 6-*quater (Assegnazione e uso frequenze per la trasmissione della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027")*.....28
- Articolo 3, comma 1, capoverso 6-*quinquies (Disposizioni urgenti "America's Cup- Napoli 2027" – Esecuzione dei rimborsi IVA a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro)*.....31
- Articolo 3, commi 2 e 3 *(Disposizioni fiscali relative allo svolgimento dell'America's Cup – Napoli 2027)*.....37
- Articolo 4 *(Assunzioni a tempo determinato in vista dell'America's Cup – Napoli)*48

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

- Articolo 5 *(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)*.....59
- Articolo 6 *(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)*79
- Articolo 7 *(Disposizioni su risorse finanziarie in favore di associazioni, società ed enti per prestazioni sportive e ricreative erogate in favore di minori)*.....86
- Articolo 8 *(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione*

Italiana Tiro a Segno)88

- Articolo 8-*bis (Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)*114
- Articolo 8-*ter (Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa)*117
- Articolo 9 *(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)*118

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

- Articolo 10, commi 1-5 *(Attività di protezione civile connesse alla visita del Papa sull'isola di Lampedusa e alle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi)*120
- Articolo 10, commi 6 e 7 *(Assunzioni unità di Polizia locale nel Comune di Assisi)*128

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

- Articolo 11 *(Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica)*131
- Articolo 12 *(Entrata in vigore)*136

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 1
(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032")

L'**articolo 1**, modificato in **sede referente**, interviene in più punti dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, modificandone i commi 2 e 3 e aggiungendovi un comma 4-*bis*, in materia di **Commissario straordinario** per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del **Campionato europeo di calcio "UEFA 2032"**.

L'articolo in commento consta di un due commi. Il **comma 1** è a sua volta articolato in tre **lettere *a)***, ***b)*** e ***b-bis)***, che novellano, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, aggiungendovi altresì un comma 4-*bis*.

Le disposizioni novellate concernono la nomina di un **Commissario straordinario** per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del **Campionato europeo di calcio "UEFA 2032"**, nonché altre disposizioni connesse a tale nomina.

In proposito, si ricorda preliminarmente che l'**UEFA** (Unione delle federazioni calcistiche europee), società legalmente costituita e registrata ai sensi del codice civile svizzero nel 1954, con sede principale a Nyon (Svizzera), è **l'organo di governo del calcio europeo** e riunisce al suo interno le federazioni nazionali. L'Uefa, oltre a rappresentare le federazioni calcistiche d'Europa, rappresenta anche quelle di Armenia, Azerbaigian, Georgia, Israele, Kazakistan, Russia e Turchia. Essa è, inoltre, una delle 6 confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA, organo di governo del calcio mondiale con sede a Zurigo (Svizzera).

Gli organismi attraverso i quali l'UEFA opera, sono: il Congresso, il Comitato Esecutivo, il Presidente e gli organi di amministrazione della giustizia. Il suo presidente è, dal 2016, lo sloveno Aleksander Čeferin.

L'Uefa gestisce diverse competizioni calcistiche sia a livello di club che per le squadre rappresentative nazionali.

Le principali competizioni per ***club*** includono: **UEFA *Champions League*** (originariamente chiamata Coppa dei Campioni d'Europa)*;* **UEFA Europa *League*** (precedentemente nota come Coppa Uefa); **UEFA Europa *Conference League*** (introdotta nel 2021) e la **Supercoppa Uefa** (competizione nella quale si sfidano i vincitori della UEFA Champions League e della UEFA Europa *League*). Dal 2013 organizza inoltre la *Youth League*, competizione riservata alle squadre primavera o Under 19.

A livello di **squadre rappresentative nazionali**, l'Uefa organizza i **campionati europei maschile e femminile di calcio**, l'**Uefa *Nations League***, e l'**Uefa *Women's Nations League* (**competizione biennale per nazionali femminili, introdotta nel 2023).

In particolare, il 19° **campionato europeo di calcio, "EURO 2032"**, si disputerà in Italia e in Turchia. Nel corso di un cerimonia che si è svolta a ottobre 2023 nella sede della Confederazione calcistica di Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha assegnato il torneo in programma tra 7 anni, alla candidatura congiunta di FIGC e TFF, le Federazioni italiana e turca che, nel luglio 2022, si erano proposte per ospitare l'evento. Sarà la prima volta che le partite del campionato europeo si giocheranno in Turchia, mentre l'Italia ospiterà il suo terzo torneo, dopo quello del 1968 e del 1980. (La partita inaugurale del campionato Euro 2020 si è svolta allo stadio Olimpico di Roma. È stato il primo torneo europeo a sedi miste e nessuna nazionale è stata qualificata come squadra ospitante).

La manifestazione sportiva si svolge ogni quattro anni e coinvolge le nazionali maschili *senior* delle federazioni affiliate Uefa. A titolo esemplificativo, il regolamento UEFA Euro 2024 prevede lo svolgimento di una prima fase eliminatoria volta a restringere il numero delle squadre che si qualificano alle fasi finali del campionato che sono: gli ottavi di finale, i quarti di finale, la semifinale ed infine la finale che decreta la squadra campione d'Europa. Italia e Turchia si sono qualificate automaticamente al torneo in quanto nazioni co-organizzatrici. La competizione sportiva durerà circa un mese e si svolgerà da metà giugno a metà luglio 2032.

Entrambi gli Stati, in qualità di Paesi ospitanti della manifestazione sportiva, hanno proposto venti **stadi**, dei quali, ne verranno individuati dieci, **cinque per nazione**, entro ottobre 2026.

L'Italia ha proposto le seguenti strutture sportive: Milano (Stadio San Siro - Giuseppe Meazza), Roma (Stadio Olimpico), Bari (Stadio San Nicola), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), Firenze (Stadio Artemio Franchi), Torino (Juventus Stadium), Genova (Stadio Luigi Ferraris), Verona (Stadio Marcantonio Bentegodi), Bologna (Stadio Renato Dall'Ara) e Cagliari (Stadio Sant'Elia).

Al fine di rispettare la scadenza di ottobre 2026, individuata dall'UEFA per **la scelta dei 5 stadi italiani** che ospiteranno la manifestazione calcistica, il gruppo di lavoro istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il progetto EURO 2032, ha stilato il programma degli incontri con i rappresentanti dei comuni, i proprietari e i gestori degli impianti, nonché con i *club* di riferimento delle città inserite nell'offerta con cui l'Italia si è aggiudicata l'organizzazione del Campionato Europeo insieme alla Turchia. Tali incontri sono finalizzati a supportare al meglio le fasi di sviluppo della candidatura italiana e consentire a

tutte le città di prepararsi alla scadenza di ottobre 2026. Gli incontri sono stati avviati il 14 luglio 2025 a Roma e in circa due settimane si toccheranno tutte le città candidate ad ospitare l'evento sportivo *EURO 2032*.

In tale ambito, l'articolo 9-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ai commi da 1 a 4 per come originariamente formulati, regolamenta la nomina del Commissario straordinario, ne definisce **i poteri** (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le **funzioni** e i compiti, nonché il **compenso** e la **durata** dell'incarico. Secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall'apposito Comitato interistituzionale, uno o più **piani di intervento** per l'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di **stadi rispondenti ai requisiti** previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio **"UEFA 2032".** A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di **interesse strategico nazionale**. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una **struttura di supporto**, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società **Sport e salute S.p.a**. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali.

Con d.P.C.m. adottato ai sensi del citato articolo 9-*ter*, comma 1, l'ing. **Massimo Sessa** è stato nominato Commissario straordinario.

Ora, la **lettera *a)*** della disposizione in commento interviene in più punti sul comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96. In particolare, relativamente ai summenzionati piani di intervento, la novella di cui al **numero 1** prevede che il Commissario agisca anche sulla base delle iniziative dei "**proponenti**", e non più dei "privati promotori" menzionati dalla formulazione previgente. La medesima novella prevede altresì una clausola di **invarianza finanziaria**, nel caso in cui i soggetti proponenti siano **amministrazioni pubbliche**.

Il **numero 1-*bis***, introdotto in **sede referente**, interviene in materia di **poteri del commissario straordinario** ai sensi del citato articolo 9-*ter*, comma 2. Il Commissario, ove necessario, può provvedere, **a mezzo di ordinanza**, sentite le amministrazioni competenti, **in deroga** a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Vi si precisa che, se le amministrazioni interpellate per il rilascio del parere non si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, si procede anche in mancanza dei prescritti pareri.

Ora, la **novella** prevede che la **deroga** mediante ordinanza **non possa in nessun caso** interessare le disposizioni di legge in materia di **trasparenza e accesso agli atti**, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo

alla disciplina dell'**accesso civico**, **nonché** le norme di tutela della **legalità** e di **prevenzione della corruzione** previste dal **codice dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il successivo **numero 1-*ter***, introdotto **in sede referente**, dispone che, nell'ambito della sua attività, il Commissario straordinario possa avvalersi, oltre che del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., anche **dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, ai sensi del citato codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario può, tra l'altro, avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti. In questo ambito, la formulazione previgente prevedeva che, nel caso in cui si fosse avvalso degli uffici dell'amministrazione "comunale", il Commissario potesse "nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato". La novella di cui al **numero 2** della medesima lettera *a)* **sopprime** il riferimento all'amministrazione "**comunale**" e prevede che possono essere nominati "sub-commissari il **sindaco del comune** e il **presidente della regione** interessati".

Il successivo **numero 3** interviene sul contingente di personale non dirigenziale assegnato alla struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario. Il testo originario prevedeva che tale personale, "**all'atto del**" collocamento fuori ruolo, fosse reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ora, la **novella** prevede tale ipotesi non più "all'atto del", ma "**in caso di**" collocamento fuori ruolo, rendendo facoltativo il previgente automatismo.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando **entro quindici giorni dalla richiesta**.

Si rammenta inoltre che l'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede, al **primo periodo**, che il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del **comparto Ministeri** chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso **la Presidenza**, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché le strutture di missione, **mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza**, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Per quanto riguarda, invece, il **personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche** chiamato a prestare servizio in analoga posizione, ai sensi del **secondo periodo** di cui al medesimo articolo 9, comma 5-*ter*, la

Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla **ripartizione dei relativi oneri**, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Infine, il **numero 4** della lettera *a)* in commento modifica l'ultimo periodo del comma 2. La formulazione previgente prevedeva che la **struttura** alle dirette dipendenze del Commissario straordinario potesse avvalersi, "in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche", di **consulenti esterni**, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, con un compenso annuo fino a 50.000 euro lordi.

La novella prevede che, "**per la durata della struttura commissariale**", il **Commissario stesso** possa avvalersi di "**un magistrato amministrativo o contabile**, da collocarsi, in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario", **ovvero** dei predetti consulenti esterni.

La medesima disposizione precisa, **in primo luogo**, che all'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza è reso **indisponibile** un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario, e che si applicano le disposizioni vigenti in materia di **limiti retributivi e onnicomprensività** di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; **in secondo luogo**, che "con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, **può essere** altresì autorizzato il **distacco** presso la struttura commissariale, , di durata **annuale rinnovabile**, di massimo **cinque** dipendenti di **società partecipate** dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto".

Si ricorda che sul citato **articolo 23-ter** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successivamente intervenuta, per estenderne la disciplina, la **legge di stabilità per il 2014** (articolo 1, commi 471-472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al cui *dossier* si rinvia per ulteriori approfondimenti.

La disposizione prevede, al comma 1, che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** è definito il **trattamento economico** di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e segnatamente di quelle **statali**, nel rispetto di un **parametro massimo**. In particolare, la disposizione riguarda chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di **rapporti di lavoro dipendente o autonomo**, compreso il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Viene specificato che il trattamento economico deve essere considerato **onnicomprensivo**, e dunque comprende le somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di

incarichi. Il decreto del Presidente del Consiglio definisce quindi il trattamento economico utilizzando come parametro massimo di riferimento il **trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione**.

Si ricorda che la previsione di cui alla legge di stabilità per il 2014 era stata ulteriormente modificata dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Tuttavia, con sentenza 9-28 luglio 2025, n. 135, la Corte costituzionale ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo** l'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, **nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo "fisso**" di 240 mila euro lordi, anziché nel riferimento variabile al "trattamento economico onnicomprensivo" del primo presidente della Corte di cassazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 23-ter individua un **ulteriore parametro** limite per le somme che possono essere corrisposte ai **dipendenti delle amministrazioni** chiamati a svolgere **funzioni direttive dirigenziali o equiparate** presso **ministeri** o **enti pubblici nazionali**, comprese le **autorità amministrative indipendenti**. In particolare, tale personale, **se conserva** il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, **non** può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, **più del 25 per cento dell'ammontare complessivo** del trattamento economico percepito.

Infine, il comma 3 precisa che lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri **può prevedere deroghe motivate** al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire **posizioni apicali** nell'amministrazione, e fissa in tal caso un **tetto massimo** a titolo di **rimborso spese**.

Ad oggi, l'entità del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione continua a essere disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 specificato, per l'anno 2014, dalla circolare n. 3 del 18 marzo 2014 del Dipartimento per la Funzione pubblica, ed è pari a **311.658,53 euro**, "come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014".

La successiva **lettera *b)*** della disposizione in commento interviene sul comma 3 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96. Il primo periodo del predetto comma 3, ai fini dell'attuazione delle finalità espresse dai commi precedenti, **istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo** per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a **210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032**. Agli oneri connessi all'istituzione di detto Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di stabilità per il 2015**). È inoltre autorizzata l'apertura di un'apposita **contabilità speciale** intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità.

Si ricorda che, ai sensi del citato l'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un Fondo per far fronte ad **esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo è appostato sul **capitolo 3076** del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta una dotazione iniziale di competenza e di cassa, per il **2026**, pari a **euro 172.760.865**.

La **novella**, senza modificare la dotazione del fondo, ne **amplia la destinazione**, prevedendo che tali dotazioni servano anche per far fronte alle **spese di funzionamento della struttura commissariale**, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.

La **lettera *b-bis)***, introdotta in **sede referente**, aggiunge un **comma 4-*bis*** all'articolo 9-*ter* del decreto legge n. 96 del 2025. In forza di tale novella, in particolare, al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche (*know-how)* maturate nell'ambito dell'organizzazione di "UEFA EURO 2032", nonché evitare la dispersione delle competenze acquisite, la **struttura commissariale**, entro **sei mesi** dal completamento delle opere, redige una **relazione** concernente le buone prassi e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032". La novella prosegue precisando che tale relazione è **trasmessa al Governo**, alle **commissioni parlamentari competenti** per materia e all'**ANAC**, e individua i **modelli procedurali e organizzativi** di maggiore efficacia, costituendo **linee di indirizzo** per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive sul territorio nazionale.

Il **comma 2** della disposizione in commento **quantifica gli oneri** derivanti dall'ampliamento di destinazione del Fondo disposto dalla precedente lettera *b)* del comma 1 in **50 mila euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032**, stabilendo che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, anche conseguente all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria per il 2007**).

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al *dossier* del Servizio Studi relativo all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96.

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
Art. 9-*ter* *(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di impianti sportivi)*	Art. 9-*ter* *(idem)*
Comma 1 *Omissis*	*Identico*
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e	2. Sulla base delle iniziative dei soggetti **proponenti** e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto	delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. **Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. **In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso agli atti, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le norme di tutela della legalità e di prevenzione della**

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione **comunale** nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e	**corruzione previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A. **e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come **sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un	realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. **In caso di**

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.	collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. **Per la durata della struttura commissariale, n**ell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **il Commissario** può avvalersi **di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi, in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario ovvero** di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000**,** al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. **All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di**

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
	appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse	3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. **Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario. Agli oneri**

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
disponibili previste per ciascuna annualità.	**di cui al primo periodo**, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.
Comma 4	*Identico*
	4-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e il *know-how* derivanti dall'organizzazione di "UEFA EURO 2032", nonché evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone prassi e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032". La relazione è trasmessa al Governo, alle commissioni parlamentari competenti per materia e all'ANAC e individua i modelli procedurali ed organizzativi di maggiore efficacia, costituendo linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive sul territorio nazionale.

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del decreto-legge n. 108 del 2026, come modificato in sede referente**
Commi da 5 a 15 *Omissis*	*Identici*

Articolo 2
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

Ai fini dello svolgimento della **XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo**, l'articolo in commento autorizza la spesa di ulteriori **15 milioni di euro** per l'anno 2026, di cui **6,5 milioni destinati alla realizzazione di opere connesse o di contesto nel comune di Taranto**, da concludersi entro il **31 dicembre 2026**. **In deroga** alle previsioni vigenti, la norma attribuisce al **Commissario straordinario poteri *ad hoc*** per l'individuazione e la programmazione degli interventi, nonché per la definizione del cronoprogramma finanziario delle modalità di attuazione e di monitoraggio dei medesimi. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere e il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti determinano la **revoca del finanziamento**, con conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ad opera del Commissario straordinario stesso.

L'**articolo 2** si compone di **tre commi** e reca misure urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Si ricorda che i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino Mediterraneo che si celebrano ogni quattro anni. La competizione è ispirata ai Giochi Olimpici e ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. L'idea di organizzare i Giochi per i Paesi del Mediterraneo fu concepita dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale egiziano e vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale, Mohamed Taher Pacha. Ai Giochi Olimpici di Londra del 1948, egli presentò il progetto ai membri del CIO, sostenendo la dimensione pacificatrice e unificante dello sport. I primi Giochi del Mediterraneo si disputarono ad Alessandria nel 1951.

Nel 1961 fu istituito il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG). Esso designa, ogni quattro anni, sei anni prima di ogni edizione, la città che si occuperà dell'organizzazione dei Giochi. Attualmente è composto da 26 Comitati Olimpici Nazionali membri, ovvero: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Kosovo, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Repubblica Araba Siriana, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Tunisia, Turchia.

I Giochi vantano 75 anni di storia e sono alla loro XX^ edizione.

La disposizione in commento interviene nell'ambito del quadro normativo delineato dall'articolo 9, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, relativo alla realizzazione delle **opere necessarie alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'evento**, nonché alla nomina e alle funzioni del **Commissario straordinario**.

A tal fine, la **novella** dispone **l'incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi infrastrutturali** connessi ai Giochi e attribuisce poteri *ad hoc* al Commissario Straordinario per la loro individuazione, attuazione e monitoraggio.

Prima di procedere all'esame dei tre commi di cui si compone la disposizione, appare opportuno richiamare il contenuto dei citati commi 5-*bis* e 5-*ter* ai quali la disposizione in commento fa espresso rinvio e rispetto ai quali si pone in rapporto di integrazione e parziale deroga.

L'articolo 9, **comma 5-*bis***, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che, al fine di garantire la **sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026** sotto il profilo **ambientale**, **economico** e **sociale**, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la **spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024**, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il medesimo comma dispone inoltre la **nomina di un Commissario Straordinario** cui sono attribuiti poteri e funzioni, finalizzati ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto. Il comma in esame prevede inoltre che il Commissario straordinario informi periodicamente il Comitato organizzatore dei Giochi sullo **stato di avanzamento delle attività**. Il decreto di nomina determina altresì la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario non può eccedere il limite massimo previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai sensi del quale esso è composto da una parte fissa non superiore a 50 mila euro annui, e da una parte variabile anch'essa non superiore a 50 mila euro annui, correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Il Commissario straordinario è stato nominato, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, nella persona di **Massimo Ferrarese.**

Per quanto concerne il **supporto tecnico** e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni, dell'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della quota percentuale individuata dal decreto di nomina.

Il successivo **comma 5-*ter*** disciplina la **programmazione**, l'**approvazione** e il **monitoraggio** degli interventi infrastrutturali connessi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, definendo procedure e tipologie di opere.

Più nel dettaglio, quanto alla programmazione, il comma in esame dispone che il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, predispone, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei Giochi, la **proposta del programma** dettagliato delle **opere infrastrutturali** occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere **essenziali**, **connesse e di contesto**, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

Per quanto concerne la **fase di approvazione**, la norma stabilisce che il **programma** così predisposto, ai sensi del medesimo comma 5-ter, **è approvato con uno o più decreti** del **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR** e del **Ministro per lo *sport* e i giovani**, adottati di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**.

Con i predetti decreti sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le **modalità di monitoraggio** delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.

Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il **sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche** di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.

Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per **opere essenziali**, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per **opere connesse**, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete

infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per **opere di contesto**, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Si ricorda inoltre che, **per interventi connessi** alla realizzazione dei **giochi del Mediterraneo** nella città di Taranto nel 2026, negli scorsi anni sono stati stanziati:

- **4 milioni di euro** per l'anno **2020** in favore del comune di Taranto per il finanziamento degli interventi di **messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico** finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (articolo 213-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023** al fine di implementare le attività di **pianificazione e organizzazione** dei Giochi (comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- **1 milione di euro** per l'anno **2022** e **3,5 milioni di euro** per l'anno **2023** in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la **realizzazione della strada statale** n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto (articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);
- **25 milioni di euro** per l'anno **2024** per le attività di **pianificazione e organizzazione dei Giochi** in favore del relativo Comitato organizzatore (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155);
- **25 milioni di euro** per l'anno **2025**, destinati al Nuovo Comitato Organizzatore al fine di assicurare la **tempestiva organizzazione** e il **corretto svolgimento** dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle **attività a tali fini necessarie**.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* relativo all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96.

Ora, venendo alla **novella in esame**, il **comma 1** stabilisce che, per le finalità di cui ai citati commi 5-*bis* e 5-*ter*, ossia per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo, è autorizzata **l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026,** di cui **6,5 milioni di euro** destinati alla realizzazione di interventi qualificabili come **opere connesse** o di **contesto**, ai sensi delle lettere *b)* o *c)* del comma 5-*ter*, nel territorio del comune di Taranto; tali interventi devono concludersi entro il **31 dicembre 2026**, ossia la data alla quale cessa la gestione commissariale.

Il successivo **comma 2** dispone che, **in deroga** alle previsioni di cui al comma 5-*ter*, il **Commissario straordinario** provvede **con propria ordinanza**, sentito il sindaco del comune di Taranto, **all'individuazione**

delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonché alla **definizione**, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo **cronoprogramma procedurale**, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del **cronoprogramma finanziario**, delle modalità di **attuazione**, di **monitoraggio** delle opere e di **revoca** del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. La novella prosegue affermando che l'ordinanza è **trasmessa** dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viene introdotto, quindi, un **modello procedurale significativamente diverso** rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5-*ter*. Esso infatti, in luogo di un assetto fondato su una programmazione predisposta dal Commissario straordinario e approvata mediante decreti ministeriali adottati in sede interministeriale, configura un modello in cui le principali determinazioni sono assunte **direttamente dal Commissario straordinario mediante ordinanza**.

In particolare, mentre il comma 5-*ter* prevede che l'approvazione del programma delle opere e la definizione delle relative modalità attuative, dei cronoprogrammi e dei meccanismi di monitoraggio e revoca, siano rimesse a uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo *sport* e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina in esame sostituisce tale fase con l'adozione di un'ordinanza del Commissario straordinario. Rispetto al modello delineato dal comma 5-*ter*, risulta quindi ridotto il livello di concertazione istituzionale, limitato al solo coinvolgimento del sindaco del comune di Taranto.

Infine, il **comma 3** reca le disposizioni di **carattere finanziario**. Esso prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **15 milioni di euro** per l'anno **2026**, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**legge di bilancio per il 2021**).

Si prevede inoltre che **l'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026** per la realizzazione delle opere connesse o di contesto, nonché il **mancato rispetto degli adempimenti** di cui al precedente comma 2, determinano la **revoca del finanziamento** relativo alle opere non realizzate entro il citato termine e il conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027.

Il medesimo comma prevede che, a tal fine, il **Commissario straordinario** provvede al **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al

medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato**.**

Si ricorda che il **capitolo 8000** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale insiste il FSC, presenta una **dotazione iniziale**, per l'anno **2026**, di **8.506.770.000 euro** in termini di **competenza** e di **12.263.674.000 euro** in termini di **cassa**.

Articolo 2-*bis*
(Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

L'**articolo 2-*bis***, introdotto in sede referente, riguarda le retribuzioni accessorie dei **volontari in ferma prefissata** impiegati nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «**Milano-Cortina 2026**».

Il **comma 1** concerne le retribuzioni accessorie del personale militare di cui all'articolo 696-*bis* del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 656/2010 - COM), ovvero i volontari in ferma prefissata, impiegati nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», **limitatamente ai periodi di effettivo impiego** in tale dispositivo.

Si ricorda che il citato articolo 696-*bis* COM riguarda i volontari in ferma prefissata, i quali si distinguono in

a) volontari in ferma prefissata **iniziale**;
b) volontari in ferma prefissata **triennale**.

Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni e può essere prolungata a determinate condizioni (**rafferma**).

In particolare la disposizione prevede che ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1792 COM, in deroga all'articolo 1792, comma 1, COM.

L'articolo 1792 COM riguarda la retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata.

Il **comma 1** prevede, fra l'altro, che per i **volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma**, l'impiego oltre le normali attività giornaliere non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il **comma 2** dispone che, per i **volontari in ferma prefissata triennale**, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

Il **comma 3** prevede la possibilità di attribuire ai **volontari in ferma prefissata triennale** i compensi forfetari di guardia e di impiego in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

La norma introdotta sembra quindi prevedere l'applicazione delle disposizioni riguardanti la retribuzione accessoria di volontari in ferma prefissata triennale anche ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, limitatamente ai periodi di effettivo impiego in tale dispositivo.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.

La citata disposizione autorizza, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, la spesa per l'anno 2026 di euro 9 milioni a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere.

Articolo 3, comma 1, capoverso 6-*ter* e 6-*quater* *(Assegnazione e uso frequenze per la trasmissione della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027")*

Il **capoverso 6-*ter*** del **comma 1** dell'**articolo 3** dispone che l'**assegnazione** e l'**uso temporaneo delle frequenze** per la trasmissione degli eventi competitivi connessi della trentottesima edizione della ***America's Cup* – Napoli 2027** siano **rilasciate a titolo gratuito** e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano **esenti dall'imposta di bollo**. Il **capoverso 6-*quater*** reca delle **autorizzazioni di spesa** per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo.

L'**articolo 3**, **comma 1**, **modifica** l'articolo 7 del decreto-legge n. 96 del 2025, c.d. decreto Sport, rubricato "disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «***America's Cup* – Napoli 2027**». Nel dettaglio, i **capoversi "6-*ter*" e "6-*quater*"** vi aggiungono **due commi** volti a regolamentare **l'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze** per la **trasmissione** degli **eventi competitivi connessi al citato evento**.

In via preliminare, si ricorda che l'*America's Cup*, nota anche come Coppa America, è tra le più prestigiose **competizioni internazionali** nello **sport della vela**. La competizione si articola in una serie di regate di *match race*, disputate tra **due sole imbarcazioni** appartenenti a due diversi Yacht Club: il detentore del trofeo, denominato *defender*, e lo sfidante, denominato *challenger*. Lo svolgimento dell'evento prevede diverse fasi, tra cui le regate finalizzate alla selezione dello sfidante e la successiva sfida conclusiva tra il *defender* e il *challenger*. La competizione internazionale che individua lo sfidante ammesso a competere per l'*America's Cup* è la *Louis Vuitton Cup*.
La 38ª edizione dell'*America's Cup* si svolgerà, per la prima volta in Italia, a **Napoli**, nella **primavera e nell'estate del 2027**.
In tale contesto, il citato articolo 7 del c.d. decreto Sport **attribuisce alla società Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore della 38ª edizione dell'"*America's Cup – Napoli 2027*", **l'organizzazione dell'evento** e lo svolgimento di **tutte le attività funzionali** alla sua realizzazione. Il medesimo articolo disciplina, inoltre, la composizione del comitato tecnico di gestione, nonché le disposizioni finanziarie e la copertura dei relativi oneri.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposito *dossier* del Servizio Studi relativo al provvedimento.

Nel dettaglio, il **nuovo comma 6-*ter*** dispone la **gratuità dell'assegnazione** e dell'**utilizzo temporaneo** delle **frequenze** per la trasmissione degli **eventi competitivi** connessi alla trentottesima edizione della "*America's Cup*- Napoli 2027". Tale gratuità si applica ai soggetti destinatari del **rilascio delle autorizzazioni generali** per l'uso temporaneo delle frequenze per i **servizi mobili** e i **servizi di comunicazione SNG**, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Le disposizioni richiamate del Codice prevedono rispettivamente:

- il pagamento di un contributo da parte del soggetto che chieda l'autorizzazione temporanea generale per i servizi mobili di durata inferiore ad un anno (Allegato 25, art. 38);
- che i titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG siano tenuti al pagamento dei seguenti contributi (Allegato 12, art. 2, comma 4).
 a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione;
 b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

Si segnala, in proposito, che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal comma 1, ai fini dell'utilizzo temporaneo delle frequenze sarebbe richiesto a regime il pagamento di contributi specifici; pertanto, essendo la finalità della norma in esame quella di prevedere la gratuità dei relativi servizi, andrebbe valutata – sotto un profilo di tecnica normativa – l'opportunità di una maggiore chiarezza nella formulazione, eventualmente sostituendo la locuzione "*ai sensi*" con la dizione "*di cui*".

Inoltre, l'ultimo periodo del nuovo comma **precisa** che le **richieste** e il **rilascio** dei provvedimenti autorizzatori per l'uso temporaneo delle frequenze sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Si ricorda che la **disciplina dell'imposta di bollo** è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Tale imposta si applica agli atti, ai documenti e ai registri indicati all'interno della Tariffa parte Prima e Seconda allegata al suddetto decreto.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina dell'imposta di bollo, si rimanda all'apposito tema pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

Il **nuovo comma 6-*quater*** reca le seguenti **autorizzazioni di spesa**, con le relative coperture, per le attività accessorie alle disposizioni di cui al neo introdotto comma 6-*ter*:

- **384.991 euro** per l'anno **2026** e **692.384 euro** per l'anno **2027** per finanziare le attività di **vigilanza** e **controllo** delle frequenze radioelettriche (sia in via preventiva che nel corso della manifestazione);
- **210.000 euro** per l'anno **2026** e di **200.000 euro** per l'anno **2027** a copertura dei costi per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle citate **attività di vigilanza e controllo**.

Agli **oneri** derivanti da tale comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, rispettivamente del **fondo speciale di parte corrente** (per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche) e del **fondo speciale di parte capitale** (per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature), iscritti, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nel **programma** "**Fondi di riserva e speciali**" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

Articolo 3, comma 1, capoverso 6-*quinquies*
(Disposizioni urgenti "America's Cup- Napoli 2027" – Esecuzione dei rimborsi IVA a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro)

L'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-*quinquies*,** consente ai **soggetti che esercitano attività d'impresa, arte e professione stabiliti in Stati extra-UE** – **privi di stabile organizzazione in Italia** – di accedere, anche in **assenza di reciprocità**, alla **procedura semplificata** di **rimborso** dell'**IVA**: (*i*) **limitatamente** all'**imposta assolta** sugli **acquisti e** sulle **importazioni di beni e servizi effettuati** nel **territorio nazionale** e che (*ii*) siano **necessari** per la **realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti** alla **"38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027"**.

In tal senso, l'**articolo 1, comma 1, capoverso 6-*quinquies***, disciplina l'applicazione del **comma 1** dell'**articolo 38-*bis*.2** (riguardante l'**esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea**) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (c.d. Decreto IVA), nell'ambito dell'evento "**America's Cup - Napoli 2027**".

Si ricorda che, nell'anno 2027, Napoli ospiterà la 38ª edizione della "America's Cup" con il Match finale in programma dal 10 al 18 luglio 2027. Le basi dei team saranno allestite nel quartiere di Bagnoli, con regate previste tra il lungomare e Posillipo (si veda il relativo sito *web*).

Nello specifico, si riconosce, anche in **assenza di reciprocità**, ai **soggetti che esercitano attività d'impresa**, **arte o professione stabiliti in Paesi terzi** la possibilità di accedere al **rimborso** dell'**IVA** alle seguenti **condizioni**:

- **limitatamente** all'**imposta assolta** sugli **acquisti e** sulle **importazioni di beni e servizi effettuati** nel **territorio nazionale**;
- qualora le operazioni, di cui al punto precedente, si rendano **necessarie** per la **realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti** alla **"38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027"** (principio di inerenza);
- tali soggetti siano **privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato**.

La relazione illustrativa precisa che con riguardo all'aspetto dei rimborsi IVA indipendenti da condizioni di reciprocità, **non si rilevano criticità dal punto di vista della compatibilità con la normativa unionale**. Infatti, la tredicesima Direttiva del Consiglio del 17 novembre 1986, sulle Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2 che gli Stati membri **possono** subordinare il rimborso alla concessione da parte degli Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari. Pertanto, la normativa sovranazionale **consente ma non obbliga** i singoli Stati membri a ricorrere al principio di reciprocità. Sempre secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a favorire la partecipazione di operatori economici esteri all'organizzazione e allo svolgimento dell'America's Cup, assicurando la neutralità dell'imposta in coerenza con il principio di territorialità e con le regole comuni in materia di IVA. In particolare si afferma che la deroga alla condizione di reciprocità, di carattere temporaneo e limitata all'ambito oggettivo e soggettivo dell'evento, risponde all'esigenza di garantire uniformità di trattamento tra operatori dell'Unione europea e operatori di Paesi terzi, evitando discriminazioni che potrebbero ostacolare la realizzazione delle attività connesse alla manifestazione.

Tali condizioni sono **aggiuntive** rispetto a quelle previste dall'articolo 38-*bis*.2, comma 1, del Decreto IVA, vale a dire:

- **assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia** nel periodo del rimborso, ad eccezione: (*i*) delle operazioni per le quali il debito d'imposta è il cessionario o committente italiano (c.d. operazioni di *reverse-charge*), (*ii*) delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili *ex* articolo 9 del Decreto IVA e (*iii*) delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-*septies* del medesimo decreto;
- **detraibilità in Italia** dell'**IVA richiesta a rimborso**, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*.1 e 19-*bis*.2 del Decreto IVA (condizioni di detraibilità).

Per tali rimborsi la norma precisa che si rende altresì applicabile la **procedura di rimborso** disciplinata, ai **commi da 2 a 5** dell'**articolo 38-*ter***, del Decreto IVA, per i **soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti** all'**Unione europea**.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si intendono abrogate, in quanto trasfuse nelle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul

valore aggiunto). Pertanto, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 38-*bis*.2 e 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le corrispondenti disposizioni – applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027 – sono quelle contenute agli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Si valuti l'opportunità di inserire il riferimento agli articoli 118, comma 1, e 120, commi da 3 a 6, decreto legislativo n. 10 del 2026, quali disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2027.

- ***Rimborsi IVA a soggetti non residenti***

L'**articolo 38-*bis*.2** del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. Decreto IVA) disciplina una procedura speciale per la richiesta di **rimborsi IVA a** favore dei **soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro** dell'Unione europea.

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2027 le disposizioni presenti in tale articolo sono abrogate e sostituite dalle disposizioni contenute nel corrispondente **articolo 118** del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto).

In particolare, ai sensi del **comma 1**, i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – che siano soggetti passivi IVA nello stato in cui hanno domicilio o residenza – possono chiedere il **rimborso dell'IVA assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi**, sempre che l'**imposta** sia **detraibile** ai sensi degli articoli 19 (regole generali in materia di detrazione), 19-*bis*1 (percentuale di detrazione, in presenza di operazioni con diritto alla detrazione e operazioni esenti effettuate nel medesimo anno) e 19-*bis*2 (esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) del Decreto IVA.

Il medesimo comma 1 **esclude** il rimborso dell'IVA nei seguenti casi:

- qualora, nel periodo di riferimento, tali soggetti **disponevano di una stabile organizzazione** nel territorio dello Stato; ovvero
- nel medesimo periodo, tali soggetti **abbiano** ivi **effettuato operazioni diverse** da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-*septies* (prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi).

Per espressa previsione normativa, l'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a **periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro.** Qualora tale ammontare risulti inferiore a 400 euro ma **non inferiore a 50 euro**, il **rimborso spetta annualmente**.

Riguardo al periodo di riferimento della richiesta di rimborso, il comma 2 stabilisce che la stessa può essere presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a 3 mesi ovvero, per i periodi inferiori a 3 mesi, qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.

Il diritto al rimborso non è altresì riconosciuto qualora il soggetto effettui operazioni che non danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito. Qualora effettui sia operazioni che danno diritto alla detrazione che operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è riconosciuto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta applicata dallo Stato membro in cui il richiedente è stabilito (comma 3).

La peculiarità di tale procedura è riconducibile al fatto che la **richiesta di rimborso** è **inoltrata**, **per via elettronica**, **tramite lo Stato membro** in cui è stabilito il richiedente (comma 4). A tali rimborsi ed al pagamento degli interessi vi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso è inoltre notificata al richiedente entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta, salvo che l'ufficio non richieda informazioni aggiuntive entro il medesimo periodo; in tale ultimo caso, la decisione deve essere comunicata entro il termine di 2 mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio, ovvero entro 2 mesi dalla scadenza infruttuosa di un periodo di 1 mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta al destinatario (comma 5 e seguenti).

La procedura semplificata di **rimborso IVA** per i **soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti** all'**Unione europea** è invece disciplinata dall'**articolo 38-*ter*** del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si ricorda che, in attuazione della delega di riforma fiscale, dal 1° gennaio 2027 le disposizioni presenti in tale articolo sono abrogate e sostituite dalle disposizioni contenute nel corrispondente **articolo 120** del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto).

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la disposizione di cui al sopracitato comma 1 dell'articolo 38-*bis*.2 si applica, **a condizioni di reciprocità**, anche ai **soggetti esercenti un'attività d'impresa**, **arte o professione**, **stabiliti in Stati non appartenenti** all'**Unione europea**, limitatamente all'**imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti** alla loro attività. Anche in assenza della condizione di reciprocità, i rimborsi sono concessi ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che abbiano aderito ai regimi speciali, di cui agli articoli 74-*quinquies* e seguenti, nonché effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali (comma 1-*bis*).

In altre parole, come chiarito dall'Agenzia delle entrate (risposta n. 248 del 2022), in base al **combinato disposto** dagli **articoli 38-*bis*.2, comma 1, e 38-*ter*, comma 1**, del Decreto IVA, i soggetti residenti in Paesi extra-UE, **privi di stabile organizzazione in Italia**, possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti **condizioni**:

(*i*) **assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso**, ad eccezione delle operazioni per le quali il debito d'imposta è il cessionario/committente italiano (c.d. *reverse-charge*), delle

prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili *ex* articolo 9 del Decreto IVA e delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-*septies* del medesimo decreto;

(*ii*) **inerenza dell'attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni** di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'IVA;

(*iii*) **detraibilità in Italia** dell'IVA richiesta a rimborso, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis.*1 e 19-*bis.*2 del Decreto IVA (condizioni di detraibilità);

(*iv*) **reciprocità di trattamento** (riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta) degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo.

Quanto agli aspetti procedurali, a tali rimborsi **provvede** il **competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro 6 mesi** dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, **entro 8 mesi** dalla medesima. Entro il medesimo termine, l'ufficio emana l'eventuale **provvedimento di diniego** del **rimborso** che deve essere **motivato**; avverso a tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni in materia di contenzioso tributario (**comma 2**).

Sulle somme rimborsate si applicano gli **interessi** nella misura del **2 per cento**, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del citato termine dei 6 mesi (8 mesi). Non sono dovuti interessi nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di 1 mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici ovvero fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso (**comma 3**).

I soggetti che conseguono un **indebito rimborso** devono **restituire** all'ufficio, **entro 60 giorni** dalla notifica di apposito provvedimento, le **somme indebitamente rimborsate** e nei loro confronti si applica la **sanzione amministrativa** compresa fra il **200 ed** il **400 per cento** della somma rimborsata. In tale circostanza, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria (**comma 4**).

Le modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate sono stati stabiliti con il Provvedimento 1° aprile 2010 e Provvedimento 29 aprile 2010 (**comma 5**).

Con specifico riferimento al primo provvedimento, lo stesso stabilisce che, a condizioni di reciprocità, i soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquisti e importati, **entro** il **30 settembre** dell'**anno solare successivo**. Qualora, successivamente al pagamento, il competente ufficio venga a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni. Quanto all'ufficio competente, la competenza a gestire i rimborsi di cui all'articolo 38-*ter* (ovvero di cui agli articoli 38-*bis.*1 e 38-*bis.*2) ed i relativi scambi di informazioni

con le autorità competenti degli altri Stati membri è attribuita al **Centro Operativo di Pescara**.

Con l'ultimo provvedimento è stato approvato il **Modello IVA 79** concernente l'istanza di rimborso dell'IVA da parte dei soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Articolo 3, commi 2 e 3
(Disposizioni fiscali relative allo svolgimento dell'America's Cup – Napoli 2027)

L'**articolo 3, comma 2,** reca modifiche al **regime fiscale agevolato**, ai fini delle imposte sui redditi (**IRES** ed **IRPEF**) e **IRAP**, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della "**America's Cup – Napoli 2027**", **ampliando, tra l'altro, la platea dei beneficiari delle agevolazioni**.

Le novelle intervengono sull'articolo 8, commi 4-*novies* e 4-*decies*, del decreto-legge n. 38 del 2026 (convertito dalla legge n. 88 del 2026).

La **lettera *a)*** modifica il citato comma 4-*novies*, il quale ha riconosciuto un'**esenzione** dall'**IRES** e dall'**IRAP** alle **persone giuridiche** (ed alle **stabili organizzazioni**) **costituite nel 2026**, dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, **con sede legale in Italia**, in relazione alle attività svolte, tra il **1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027**, che siano **direttamente ed esclusivamente correlate** alla loro **partecipazione all'evento** (comma 4-*novies*).

Con la **novella introdotta dalla lettera *a)***, si estende tale agevolazione alle suddette persone giuridiche (ed alle stabili organizzazioni), **indipendentemente dall'anno** di loro costituzione o istituzione. Si prevede, altresì, l'obbligo di tenuta di un'apposita **contabilità separata** relativa alle attività che possono beneficiare delle agevolazioni, ossia quelle **strettamente connesse** all'evento sportivo "America's Cup – Napoli 2027".

La **lettera *b)*** interviene sul successivo comma 4-*decies*, il quale riconosce l'**esenzione** da imposizione fiscale (da **IRPEF**, da **ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e** da **imposte sostitutive sui redditi**) sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati** a quelli di lavoro dipendente, nonché sui **redditi di lavoro autonomo** percepiti, negli anni **2026 e 2027**, da **soggetti non residenti** per **prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti** in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e **direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento**. Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi redditi, **percepiti** negli anni **2026 e 2027**, **concorrono** alla formazione del **reddito complessivo**, per le medesime annualità, **limitatamente al 35 per cento del loro ammontare**.

Con la **novella introdotta dalla lettera *b)***, si estende tale trattamento fiscale di favore anche ai **soggetti già fiscalmente residenti in Italia**.

Ulteriori modifiche intervengono sul **divieto di cumulo** con altre agevolazioni vigenti: la novella inserisce ulteriori richiami a norme vigenti, rispetto a quelle contenute nel testo finora vigente.
Il **comma 3** dispone circa la copertura degli **oneri**, valutati in **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, derivanti dall'estensione delle agevolazioni di cui alla **lettera *b)***.

L'**articolo 3, comma 2,** apporta modificazioni al dispositivo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026. Le novelle riguardano i commi 4-*novies* e 4-*decies*.

La **lettera *a),* numero 1)**, modifica il comma 4-*novies*, stabilendo che le agevolazioni ivi previste in favore delle **persone giuridiche** - costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione - nonché delle **stabili organizzazioni** istituite in Italia dai medesimi soggetti, si applichino **indipendentemente dall'anno di costituzione predette persone giuridiche o di istituzione della stabile organizzazione** (e non, come invece previsto dal testo previgente, solo se costituite nel 2026).

Il novellato comma 4-*novies* riconosce, infatti, un'**esenzione** dall'**IRES e** dall'**IRAP** in favore delle persone giuridiche aventi sede legale in Italia (**costituite** nel **2026, secondo il testo previgente)** dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, in relazione alle **attività svolte in conformità agli scopi istituzionali** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027**. A tal fine, è richiesto, quale **condizione** per beneficiare dell'esenzione, che **tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate** alla loro **partecipazione all'evento**.

In ragione dello straordinario rilievo della 38ª edizione della "**America's Cup – Napoli 2027**", la norma precisa che l'esenzione è altresì riconosciuta **sin dal suo avvio** che avrà luogo, **dal 21 al 24 maggio 2026**, **a Cagliari** in occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup".

Si precisa ulteriormente che l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP sia applicabile, alle medesime condizioni, anche in favore delle **stabili organizzazioni istituite in Italia (nel 2026, secondo il testo previgente)**, in occasione dell'evento, dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Con la medesima finalità sopra ricordata, la **novella espunge il riferimento all'anno 2026**.

Ulteriore novella contenuta nel **numero 2) della medesima lettera *a)*** prevede, altresì, l'obbligo di tenuta di un'apposita **contabilità separata**, al fine di garantire (lo chiariscono le **relazioni** annesse al decreto-legge) la limitazione dell'esenzione alle sole attività strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione sportiva in questione, anche rispetto a soggetti già costituiti antecedentemente al 2026.

Si ricorda che, nell'anno 2027, Napoli ospiterà la 38ª edizione della "America's Cup", diventando la prima città italiana a ospitare la prestigiosa competizione velica, con il Match finale in programma dal 10 al 18 luglio 2027. Le basi dei *team* saranno allestite nel quartiere di Bagnoli, con regate previste tra il lungomare e Posillipo (si veda il relativo sito web).

La **lettera *b)*, numero 1)**, modifica il successivo comma 4-*decies*, **estendendo l'agevolazione ivi prevista, al primo periodo** (anziché al presente comma)**, anche ai soggetti già residenti in Italia**.

Tale comma 4-*decies*, al **primo periodo**, riconosce l'**esenzione** da imposizione fiscale (ossia da **IRPEF**, da **ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e** da **imposte sostitutive sui redditi**) in favore dei **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che percepiscono **redditi** (**di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente**, nonché **di lavoro autonomo**) negli **anni 2026 e 2027**, a condizione che tali redditi:

- siano percepiti per **prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti** in relazione allo **svolgimento della 38ª edizione della Coppa America**; **e**
- siano **direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento**.

In aggiunta, al **secondo periodo**, si prevede che i medesimi redditi (**di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente**, nonché **di lavoro autonomo**), **percepiti** negli anni **2026 e 2027**, **concorrono** alla formazione del **reddito complessivo**, per le medesime annualità, **limitatamente al 35 per cento del loro ammontare**, qualora i **soggetti percettori**:

- nel medesimo periodo, **si trasferiscono in Italia** per **svolgere la loro attività**; **e**
- divengono **fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**.

La **lettera *b)*, numero 1)**, integra il secondo periodo inserendo, come già accennato, i **soggetti già fiscalmente residenti in Italia tra i beneficiari delle misure agevolative in esame**.

Infine, all'**ultimo periodo, come modificato dal numero 2) della lettera *b)***, si indica che i **benefici fiscali** previsti dal citato comma 4-*decies* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026 **non siano cumulabili** con quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

- **articolo 5** del **decreto legislativo n. 209 del 2023** (**nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati –** già previsto nel testo previgente);

In base al nuovo regime agevolativo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al ricorrere di determinate condizioni: (*i*) i lavoratori si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni e (*ii*) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento.

- **articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (riferimento introdotto dalla disposizione in esame) sul regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati,** articolo **abrogato dal** sopra menzionato **articolo 5, comma 9, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209,** a decorrere dal **29 dicembre 2023**

Si ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (novellato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017, dal decreto-legge n. 244 del 2016 e dal decreto-legge n. 50 del 2017) ha disciplinato la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. La norma dettava quindi specifiche disposizione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, nonché per i cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali fosse in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia nei precedenti ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

- **articolo 44** del **decreto-legge n. 78 del 2010** (**incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero-** già previsto nel testo previgente);

Ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

- **articolo 24-*bis*** del **TUIR** (**opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia -** già previsto nel testo previgente).

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero, è pertanto dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata, in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

- **articolo 24-*ter*** del **TUIR - riferimento introdotto dalla disposizione in esame- (opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)**

Facendo salve le disposizioni del suddetto articolo 24-*bis*, prevede che le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o, a determinate condizioni, comuni interessati da eventi sismici secondo le norme richiamate dal medesimo art. 24-*bis*, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Il **comma 3,** stabilisce che agli oneri derivanti dal **comma 2, lettera *b)*, numero 1)**, valutati in **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 202**7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riguardo alla **lettera *a)***, **numero 1)**, la **RT** asserisce che la previsione configuri una **rinuncia a maggior gettito**, "tenuto conto che la disposizione, contempla fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo in ragione dello svolgimento del trofeo velico America's Cup , e che diversamente, non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente", rimanendo ferme le limitazioni all'esenzione previste a legislazione vigente.

Riguardo alla **lettera *b)*, numero 2)**, la **RT** non ascrive effetti, "trattandosi solo di una misura di coordinamento normativo finalizzata a evitare la fruizione contemporanea di più regimi fiscali agevolati".

Qui di seguito si presentano un riquadro di approfondimento e un testo a fronte con il dettaglio delle modifiche introdotte dalle disposizioni in commento.

- ***Residenza fiscale in Italia ai fini delle imposte sui redditi***

Con riferimento alla **residenza di fiscale delle persone fisiche**, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha disposto, in attuazione della delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), alcune modifiche alla definizione dell'articolo 2 del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del TUIR, così come riformulato dal citato decreto legislativo n. 209 del 2023, si considerano, **ai fini IRPEF**, **residenti in Italia le persone fisiche** che, per la **maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le frazioni di giorno, **soddisfano altenativamente una** delle seguenti **condizioni**:

- **residenza**, ai sensi del codice civile, **nel territorio dello Stato**;
- **domicilio nel territorio dello Stato**, da intendersi quale luogo in cui **si sviluppano**, in **via principale**, le **relazioni personali e familiari** della persona;
- **presenza nel territorio dello Stato**, tenuto conto delle frazioni di giorni;
- **iscrizione** nell'**anagrafe della popolazione residente** (presunzione relativa – e non più assoluta – che ammette prova contraria).

Ai sensi del comma 2-*bis*, del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano **residenti**, **salvo prova contraria**, i **cittadini italiani cancellati dalle anagrafi** della **popolazione residente e trasferiti in Stati** o territori **diversi da quelli individuati con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 è stato modificato, con eliminazione dall'elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato - ivi contenuto - della Svizzera, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2023.

Con Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti di tali modifiche normative. In particolare, a differenza della disciplina

previgente, il concetto di "domicilio" non è più mutuato dal codice civile: in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Con riguardo al nuovo criterio della presenza fisica, ai fini del radicamento della residenza fiscale in Italia, si considera condizione sufficiente la semplice presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno). In aggiunta, la Circolare illustra che, per effetto del nuovo criterio *de quo*, le persone che lavorano in *smart working* nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Nonostante la coerenza dei nuovi criteri con l'ordinamento internazionale, l'Agenzia delle Entrate non esclude che possano manifestarsi fenomeni di doppia residenza (con conseguente doppia imposizione). In tali casi, l'Agenzia segnala che il caso concreto debba essere risolto mediante l'applicazione di specifiche regole (*tie breaker rules*) che consentono di attribuire la residenza ad uno solo dei 2 Paesi. In particolare, le regole convenzionali fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, secondo una sequenza gerarchicamente ordinata, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 203 del 2023 ha altresì modificato la normativa in materia di **residenza fiscale delle società e degli enti** (soggetti passivi IRES) prevista all'articolo 73 del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, così come riformulato dal citato decreto legislativo n. 209 del 2023, si considerano **residenti**, **ai fini IRES**, le **società e** gli **enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per **sede di direzione effettiva** si intende la **continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per **gestione ordinaria** si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Con la citata Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in continuità con le previsioni della normativa previgente, rimane invariato il criterio formale della sede legale in Italia, mentre i criteri della sede dell'amministrazione (sostituito dai criteri di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale) e dell'oggetto principale (foriero di controversie e incertezze interpretative) sono stati eliminati. **Restano** altresì **immutate**, da un lato, **la regola dell'alternatività dei 3 criteri**, essendo **sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per configurare la residenza in Italia**; dall'altro, la **necessità che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d'imposta**. Nel documento si precisa che le nuove regole di individuazione della residenza fiscale sono in vigore dal 1° gennaio 2024, per le società e gli enti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno

solare ovvero, per le società e gli enti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

Nonostante la coerenza dei nuovi criteri con l'ordinamento internazionale, l'Agenzia delle Entrate non esclude che possano manifestarsi fenomeni di doppia residenza (con conseguente doppia imposizione). In tali casi, l'Agenzia segnala la presenza, nell'ambito delle Convenzioni concluse dall'Italia, di una regola di risoluzione dei conflitti che prevede l'attribuzione della residenza allo Stato contraente in cui è collocato il *place of effective management*.

Sotto un diverso profilo, al fine di individuare i redditi delle imprese non residenti in Italia che sono tuttavia tassati all'interno del Paese, rileva la nozione di stabile organizzazione, di cui all'articolo 162 del TUIR.

Ai fini IRES, la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197 del 2022) ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. *Investment Management Exemption*, ossia alcune disposizioni volte a chiarire (integrando le previsioni dell'articolo 162 del TUIR) le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (*asset manager*).

Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 *Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 108/2026
Art. 8 *Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo* *omissis* 4-*novies*. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite ~~**nel 2026**~~ dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia ~~**nel 2026**~~ in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.	Art. 8 *Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo* 4-*novies*. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività**, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata,** siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 *Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 108/2026
4-*decies.* I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al **presente comma**, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del	4-*decies.* I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al **primo periodo**, percepiti negli anni 2026 e 2027 **dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché** dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, **dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,** dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 *Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 108/2026
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. *Omissis*	convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e **dagli articoli** 24-*bis* **e 24-*ter*** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4
(Assunzioni a tempo determinato in vista dell'America's Cup – Napoli)

L'**articolo 4, al comma 1,** disciplina l'ambito di applicazione del presente articolo**,** che riguarda i rapporti di lavoro instaurati in relazione all'organizzazione della trentottesima edizione della "America's Cup — Napoli 2027.
Il comma 2, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per tali finalità**,** fa rientrare le esigenze connesse all'evento tra le motivazioni oggettive che giustificano l'apposizione del termine ai contratti stipulati, il rinnovo e la proroga, peraltro contemplandone un regime speciale in deroga, previsto anche in relazione ai lavoratori somministrati a tempo determinato.
Il comma 3 disciplina la durata massima complessiva di tali contratti di lavoro a termine, stabilendo un limite ai rinnovi.
Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di tale articolo per la stipula dei contratti a tempo determinato i lavoratori sportivi, per i quali rimane applicabile la disciplina vigente, ove più favorevole**.**
Il comma 5 esclude i contratti a tempo determinato in oggetto, in relazione alla loro cessazione, dall'ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure previste per la chiusura degli stabilimenti delle grandi aziende nonché quelle per i licenziamenti collettivi**.**
Il comma 6 esclude i contratti a tempo determinato oltre i sei mesi in oggetto dal computo della quota obbligatoria a carico dei datori di lavoro per le assunzioni riservate ai soggetti disabili.
Il comma 7 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavori per le assunzioni a termine in questione, secondo determinati limiti di spesa, prevedendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni previste dalla disciplina vigente.
Il comma 8 è volto ad assicurare l'applicazione della disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad assicurare ai lavoratori distaccati in Italia, da altra impresa con sede in uno stato membro, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, da disposizioni normative e contratti collettivi.
Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attuazione del presente articolo.
Il comma 10 reca la copertura finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 4 disciplina **l'ambito di applicazione** delle disposizioni di tale articolo**,** stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro instaurati - dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti all'evento - per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive della trentottesima edizione della "America's Cup — Napoli 2027**".**

Il comma 2, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per tali finalità**,** prevede che le esigenze connesse all'evento costituiscono **ragione oggettiva** - ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma precedente, anche in deroga ai limiti di durata complessiva contemplati dall'articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21, e ai limiti quantitativi previsti agli articoli 23 e 31 in relazione al numero complessivo di contratti a tempo determinato utilizzabili, nonché in relazione all'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato (considerati questi ultimi unitamente a quelli assunti con contratto a tempo determinato), calcolati in percentuale rispetto a quelli a tempo indeterminato. Viene inoltre precisata l'estensione di tale regime anche alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento in questione.

Si ricorda che la disciplina vigente dei contratti a tempo determinato è attualmente dettata dal richiamato d.Lgs. 81/2015, come modificato, dal D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità) , dal D.L. 48/2023 (cd. decreto lavoro), nonché dal DL 95/2025.

In base all'art. 19 del d. lgs 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata **non superiore a dodici mesi**. Il contratto può avere una durata superiore, **ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni**:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, **per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti**;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori

Attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 48/2023, la possibilità della **acausalità** al di sotto dei 12 mesi è consentita non solo per le ipotesi di proroga ma anche in caso di rinnovo.

Si ricorda che in base all'art. 21 del d.lgs 81/2015 non vi è un limite al numero dei rinnovi (ovvero alla stipula di contratti diversi), purché sia rispettata la durata

massima di 24 mesi[1] (e la sussistenza delle richiamate condizioni oltre i 12 mesi[2]), mentre **il numero di proroghe (riferite al medesimo contratto)**, sempre entro il medesimo arco temporale, **non può essere superiore a 4** (come detto, entro i primi 12 mesi anche le proroghe possono essere disposte liberamente, senza specificazione delle condizioni**)**. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Si ricorda, quindi, che l'art. 23 del d. lgs 81/2015, al comma 1, prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. I commi 2 e 3 prevedono talune eccezioni, stabilendo specifiche esenzioni a tale regime (in relazione a fase di avvio di nuove attività, start-up innovative, attività stagionali, specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori di età superiore a 50 anni, iniziative di cooperazione allo sviluppo, università, istituti pubblici di ricerca e culturali).

L'art. 31 prevede i medesimi limiti quantitativi in relazione al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (comma 1), stabilendo altresì, al comma 2, che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Si ricorda, infine, che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

1 Il comma 3 dell'art. 19 prevede che un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

2 Fatta eccezione per le attività stagionali.

Si ricorda che la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.

La finalità della norma sembra quella di consentire, in relazione all'organizzazione dell'evento in questione, la libera stipula di contratti a tempo determinato di durata oltre ai 12 mesi (considerato che nei primi dodici mesi il termine è liberamente apponibile senza causa), senza specificarne espressamente le causali (visto quanto già disposto dal presente provvedimento in relazione alla ragione oggettiva), anche nell'ambito dei rinnovi e delle proroghe (oltre ai 12 mesi), che possono essere disposti liberamente (fatta eccezione per il limite di 6 per i rinnovi), e senza il rispetto dei limiti quantitativi previsti in relazione al numero complessivo di contratti a tempo determinato utilizzabili, nonché in relazione all'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato

Considerato che la disposizione in esame fa riferimento esclusivamente ai limiti quantitativi riferiti ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e ai lavoratori somministrati a tempo determinato*, si valuti l'opportunità di circoscrivere il richiamo all'art. 31 al comma 2, atteso che il comma 1 riguarda i somministrati a tempo indeterminato*

Il comma 3 prevede che la durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1 (ovvero il 31 dicembre 2027), precisando che il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. Si specifica, quindi, che, in caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Si fa notare che mentre il comma 2, da un lato, prevede che "le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" – quindi, secondo la lettera della disciplina vigente, ammettendo la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (e non oltre i 24 mesi) – dall'altro stabilisce la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche in deroga, tra l'altro, ai limiti di durata complessiva (dunque, sembrerebbe anche oltre ai 24 mesi, previsti dall'art.19, comma 1, d. lgs 81/2015) e al regime dei rinnovi e delle proroghe previsti dalla disciplina vigente (art. 21 d.lgs 81/2015). Il successivo comma 3, invece, prevede che la durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere i ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1 (ovvero il 31 dicembre 2027), stabilendo altresì

che il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei[3].

Si valuti dunque l'opportunità di operare un coordinamento tra i commi 2 e 3, con riferimento alla possibilità di deroga della durata complessiva dei contratti a tempo determinato e al regime relativo ai rinnovi e delle proroghe, chiarendo se la deroga a tali regimi riguardi anche la specificazione nel contratto della causale oltre i 12 mesi.

Si valuti altresì di chiarire se in relazione alla deroga sui limiti delle proroghe (quindi anche oltre le 4 proroghe, attualmente previste dalla normativa vigente) *si applichi il limite previsto per i rinnovi (*pari a 6*)*

Si ricorda che l'art. 28 del d. lgs 81/20015 disciplina l'impugnazione del contratto a tempo determinato, stabilendo che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966), ferma restando la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del regime speciale previsto da tale articolo per la stipula dei contratti a tempo determinato i lavoratori sportivi assunti per tale evento, per i quali si precisa che applica la disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26 del medesimo d. lgs 36/2021, ove più favorevole.

Si ricorda che la prestazione del lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente (art. 25, c. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 36/2021).

Se non diversamente disposto, al lavoro sportivo si applicano le norme previste dalla normativa generale per i rapporti di lavoro. Per quanto concerne però

[3] Che, in base alla disciplina vigente, a differenza delle proroghe, limitate a 4, non è soggetto a limiti entro i 24 mesi (pur a condizione della sussistenza delle causali oltre i 12 mesi).

specificamente il lavoro sportivo subordinato, si prevede che ad esso non si applicano (art. 26, c. 1-4, del D.Lgs. 36/2021) le norme in materia di:

- controllo a distanza dei lavoratori;
- accertamenti sanitari sul lavoratore, poiché la particolare attività dello sportivo invece richiede una specifica tutela sanitaria;
- sanzioni e procedimento disciplinare per le sanzioni irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici;
- conseguenze in caso di licenziamento illegittimo e di licenziamento individuale e collettivo
- cambiamento delle mansioni;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e contratto di lavoro a tempo determinato.

In particolare, il contratto di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici (art. 26, c. 2, del D.Lgs. 36/2021).

Il medesimo comma 2 dell'art. 26 del d. lgs 36/2021 inoltre stabilisce l'inapplicabilità degli artt. da 19 a 29 del d. lgs 81/2015 (ovvero le norme relative all'apposizione del termine e alla durata massima, ai divieti, alle proroghe e ai rinnovi, alla continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, al numero complessivo dei contratti a tempo determinato, ai diritti di precedenza, al principio di non discriminazione, alla formazione, ai criteri di computo, alle decadenze e alle tutele e alle esclusioni e discipline specifiche).

Infine, si ricorda che il contratto di lavoro sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni (art. 26, c. 6, del D.Lgs. 36/2021).

Si rileva, infine,

Il comma 5 prevede che la cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Si ricorda che i commi da 224 a 238 introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura

(nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame ed in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Si valuti l'opportunità di precisare la portata di tale disposizione, chiarendo se la finalità sia o meno quella di escludere tali lavoratori dal computo dimensionale dell'organico dell'azienda ai fini dell'attivazione delle procedure richiamate riguardanti le grandi aziende (in caso di delocalizzazione e chiusura definitiva di stabilimenti) o di licenziamento collettivo.

Il comma 6 prevede che ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.

Si ricorda che la legge n. 68 del 1999 ha la finalità di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

In particolare, l'art. 3 della L. 68/1999 prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione (cd. quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti.

Le quote sono le seguenti (art. 3):

- da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile.
- da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

La richiamata L. 68/1999 individua come beneficiari di quanto ivi disposto (art. 1):

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone la cui capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;

Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'articolo 4 della L. 68/1999, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, **non sono computabili, tra l'altro, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi**. Si ricorda inoltre che l'articolo 11 della L. 68/1999 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili.

Si ricorda che la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2019 ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Il comma 7 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti de minimis 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze dell'evento. Si rinvia ad un decreto ministeriale – previsto al comma 9 - l'individuazione della misura e delle modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. Si precisa, quindi, che l'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e che esso decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. La norma quindi precisa che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2023/2831 disciplina gli aiuti di Stato di importanza minore, noti come aiuti "de minimis". L'importo massimo di aiuti concedibili a una singola impresa è salito a 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, istituito presso l'INPS. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

Si segnala che il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione corrisposta. La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Infine, le tutele assicurative e previdenziali previste per la generalità dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato si applicano anche per gli sportivi apprendisti.

In mancanza di disposizioni speciali di legge, nei confronti dei lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla NASpl.

Si ricorda che per i lavoratori sportivi (con contratti co.co.co.) nell'area del dilettantismo, gli oneri contributivi scattano solo sulla parte di compenso che supera i 5.000 euro annui (calcolati come cumulo complessivo). Il versamento deve essere effettuato tramite la Gestione Separata INPS con aliquota IVS al 25%, (art. 8-bis dell'art. 35 del d. lgs 36/2021) ma per la base imponibile è prevista una riduzione del 50% fino al 31 dicembre 2027 (art. 8-*ter* dell'art. 35 del d. lgs 36/2021)

Il comma 8 prevede che restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati, in tal modo assicurando ai lavoratori

distaccati in Italia, da altra impresa con sede in uno stato membro, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, da disposizioni normative e contratti collettivi.

La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro è costituita dal D.Lgs. 81/2008, che elenca le misure generali di tutela di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività.

La suddetta normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (come, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione o il soggetto beneficiario di tirocini formativi).

Il principale destinatario degli obblighi di sicurezza è il datore di lavoro (che nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale)

Tuttavia, all'applicazione generale delle disposizioni del T.U. può derogarsi in ragione della peculiarità dell'attività svolta.

Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Si ricorda che il d. lgs 136/2016 si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Tale provvedimento, in particolare, all'art. 4 assicura ai lavoratori distaccati in Italia, da altra impresa con sede in uno stato membro, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, da disposizioni normative e contratti collettivi in determinati ambiti (congedi, retribuzione, parità uomo donna, condizioni di alloggio).

Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attuazione del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, le modalità di fruizione dell'esonero contributivo e il monitoraggio del relativo limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno

2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si prevede altresì che il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

Si ricorda che la legge 205/2017, al comma 369, ha istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Quanto alla dotazione del fondo, essa è stata varie volte rideterminata nel corso degli ultimi anni. Esso è attualmente appostato al capitolo 2154 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto di riparto per il 2025 ha recentemente provveduto a ripartire 22.734.012,42 euro dei 33.314.012,42 euro disponibili per la corrente annualità.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

L'**articolo 5**, composto da due commi, reca modifiche alla disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche** (d'ora in avanti, la Commissione), intervenendo altresì sulla **composizione degli organi giurisdizionali federali sportivi**.

Per quanto concerne le **modifiche attinenti alla Commissione**, il **comma 1**, alla **lettera *0a)***, aggiunta in **sede referente**, attribuisce alla Commissione il potere di segnalare distorsioni dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione.

La **lettera *0c)*** del comma 1, aggiunta anch'essa in **sede referente**, interviene sulle disposizioni concernenti il **personale della Commissione**, estendendo a **entrambe le unità dirigenziali non generali** la possibilità di essere **nominate al di fuori dei limiti ordinari** previsti per gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni, **estendendo** il riconoscimento del **diritto alla conservazione del posto di lavoro** in aspettativa non retribuita e **consentendo alla Commissione di avvalersi**, a determinate condizioni, **di dipendenti di società a controllo pubblico.**

La **lettera *a)*** del medesimo comma 1 autorizza la Commissione a **inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale** già impiegato tramite comando, distacco o altri istituti, utilizzato per lo svolgimento di attività infungibili.

La successiva **lettera *b)*** interviene sul meccanismo di **finanziamento** della Commissione, stabilendo che la quota dovuta dalle federazioni sportive venga corrisposta **direttamente** alla Commissione dalla società **Sport e salute S.p.a.**

Infine, la **lettera *c)*** del comma 1 consente alla medesima Commissione di **avvalersi dell'Avvocatura dello Stato**.

Per quanto attiene, invece, alla materia della **giustizia sportiva**, la **lettera *0b)* del comma 1**, inserita in **sede referente**, **vieta ai magistrati** ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli **organi di**

giustizia delle Federazioni sportive nazionali (**FSN**) cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione stessa. Ai sensi del **comma 1-*bis***, aggiunto anch'esso in **sede referente**, tale divieto si applica **a far data dal primo rinnovo** dei predetti organi di giustizia federale.

L'**articolo 5**, modificato nel corso dell'esame in **sede referente**, interviene sull'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che disciplina la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**.

Esso reca disposizioni volte, da un lato, a rafforzare l'operatività dell'organismo, sotto il profilo delle sue **funzioni**, del **personale**, del **finanziamento** e della **tutela giurisdizionale**, dall'altro, a precludere ai **magistrati** la partecipazione agli **organi di giustizia** delle FSN cui sono affiliate le società sportive professionistiche vigilate (cfr. *infra*).

• ***La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche***

Si ricorda in via preliminare che la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, istituita dal citato articolo 13-*bis* (introdotto nel decreto legislativo n. 36 del 2021 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 71 del 2024, al cui *dossier* si rinvia), è l'organismo competente a svolgere, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a **discipline di sport di squadra** al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Essa certifica, nel rispetto del principio del contradditorio, la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Si ricorda che, come risulta dalla circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, le **Federazioni sportive** riconosciute dal CONI che, ad oggi, **hanno riconosciuto il professionismo** sono: Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). Si noti che, di queste, solo la F.I.G.C. e la F.I.P. organizzano campionati relativi a discipline di *sport* di squadra. Le società sportive oggetto dei controlli della Commissione sono pertanto quelle partecipanti ai **campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla**

F.I.P., che sono i seguenti: per il **calcio**, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la **pallacanestro**, la Lega Basket Serie A maschile.

L'articolo 13-*bis* è stato successivamente modificato ad opera dell'articolo 12, comma 16, lett. *a)* e *b)* del decreto-legge n. 25 del 2025 (alla cui scheda di lettura, contenuta nel *dossier* del Servizio Studi, si rinvia) e dell'articolo 11, comma 1, lett. *a)* del decreto-legge n. 96 del 2025 (alla cui scheda di lettura, contenuta nel *dossier* del Servizio Studi, si rinvia).

Per quanto attiene ai **poteri della Commissione**, la medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni, tra l'altro: verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari e indica le misure correttive e riparatrici, ferme restando le competenze della CONSOB; verifica la documentazione per il rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni; richiede in qualsiasi momento dati e documenti contabili e societari; effettua verifiche e ispezioni presso le sedi delle società; richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione; convoca organi sociali, revisori e dirigenti delle società; fornisce pareri su questioni di propria competenza, e propone l'attivazione di indagini conoscitive; segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate; attiva forme di collaborazione con la CONSOB e con gli organismi contabili e di revisione.

Entro il 30 settembre di ciascun anno la Commissione presenta al Parlamento - per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti - e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

La Commissione è composta dal **presidente** e da **sei componenti**, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono componenti **di diritto** il **presidente dell'INPS** e il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**; il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. La **nomina** del presidente e dei quattro componenti è subordinata al **parere** favorevole delle **commissioni parlamentari competenti**, espresso a maggioranza dei due terzi. Il mandato, non rinnovabile, ha durata di **sette anni** ed è assistito da un articolato regime di incompatibilità.

Con riferimento al personale della Commissione, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituito un apposito **ruolo** del personale dipendente. Il numero dei posti previsti dalla **dotazione organica non può eccedere le trenta unità**, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti.

Per quanto riguarda il **finanziamento della Commissione**, per l'istituzione e l'avvio è stata autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per il 2024 e di 311.491 euro per il 2025. A decorrere dal 2026 si dispone che la Commissione provveda in via autonoma mediante il contributo annuale di 1.900.000 euro a carico delle Federazioni sportive di riferimento e il contributo delle società vigilate, fino a un massimo complessivo di **1.600.000 euro** e nel limite dello **0,15 per cento del fatturato** di ciascuna.

In data **2 luglio 2025**, le Commissioni VII della Camera dei deputati e 7^ del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sulle proposte del Governo di nomina di **Massimiliano Atelli** a **presidente** della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di **Ariela Caglio**, **Alessandro Zavaglia**, **Francesca Di Donato** e **Giuseppe Marini** a componenti della medesima Commissione (Nomine nn. 85 e seguenti, qui per la Camera; qui per il Senato).

Nell'ottica di una maggiore chiarezza espositiva, saranno presentate di séguito, dapprima, le modifiche apportate alla disciplina della Commissione, quindi, quella relativa alla giustizia sportiva.

Articolo 5, comma 1, lettere *0a)*, *0c)*, *a)*, *b)* e *c)*: le modifiche alla disciplina della Commissione

Nel dettaglio, la **lettera *0a)***, aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, novella il comma 4 dell'articolo 13-*bis*, aggiungendovi una nuova lett. *i-bis)* che aggiunge alle attribuzioni della Commissione una **nuova funzione di segnalazione**. La Commissione, con propria deliberazione, **segnala** le accertate **situazioni distorsive dei princìpi di regolare svolgimento dei campionati sportivi** e di **equa competizione** alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché alla federazione sportiva interessata.

La **lettera *0c)***, aggiunta anch'essa in sede referente, interviene sul comma 8 del citato articolo 13-*bis*, il quale reca le disposizioni concernenti il **personale della Commissione**.

In particolare, il comma 8, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, prevede che in via ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito **ruolo del personale dipendente**, con dotazione organica non superiore a **trenta unità**, articolata in **due posti con qualifica dirigenziale non generale**, **quindici funzionari** e — in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o istituto analogo — **cinque funzionari** e **otto assistenti**. L'assunzione del

personale di ruolo non dirigenziale decorre dal 1° gennaio 2026 e avviene per pubblico **concorso**, con applicazione del trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In sede di prima applicazione e **nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali**, si prevede che la Commissione si avvalga di un contingente non superiore a **quindici funzionari** scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, il medesimo comma prevede che, in sede di prima applicazione, **al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione** e per un periodo **massimo di dodici mesi** (eventualmente prorogabile di ulteriori sei), la stessa possa avvalersi, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di **personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento**, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, **fino ad un numero di 10 unità per ciascuna federazione**, che operino nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**), rimanendo il trattamento economico di detto personale a carico delle due Federazioni.

Sul punto, si ricorda che;

- le "**Federazioni sportive di riferimento**", cioè quelle sottoposte al controllo della Commissione, sono, attualmente, la Federazione italiana giuoco calcio e la Federazione italiana pallacanestro;
- la **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche** (COVISOC) è, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., un organismo tecnico di controllo, operante all'interno della **Federazione italiana giuoco calcio** (F.I.G.C), di ausilio alla Federazione nella verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche. Tale Commissione è, nello specifico, prevista e disciplinata dagli articoli da 78 a 81 delle Norme organizzative interne della FIGC;
- la **Commissione tecnica di controllo** (Com.Te.C), ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto della FIP, è un organo che ha il compito di assistere la **Federazione italiana pallacanestro** nelle attività di verifica dell'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati. La Commissione è prevista e disciplinata, quanto alle attività di controllo da essa effettuata nei confronti delle società sportive professionistiche, dall'articolo 151 del Regolamento organico della FIP.

Una delle (due) unità di personale di livello dirigenziale non generale può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ed in deroga ai limiti previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e l'incarico non può eccedere il termine di cinque anni.

Infine, chiudono il comma due previsioni strumentali: la convenzione con le Federazioni disciplina anche l'utilizzo condiviso delle piattaforme digitali già in uso presso la Co.Vi.So.C. e la Com.Te.C.; le Federazioni sportive nazionali adeguano alla disciplina i propri statuti e regolamenti, prevedendo in particolare l'obbligo, a carico delle società sportive, di trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria al rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.

La **lettera *0c)* opera tre modifiche alla descritta disciplina.**

Il **n.1** della lett. *0c)* **interviene sulla nomina** – da parte della Commissione e su proposta del Segretario generale – **di personale di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti** previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La modifica prevede che **entrambe le unità di personale di livello dirigenziale non generale** (e non solo una delle due) **possano essere nominate in deroga ai predetti** limiti.

Si ricorda che tali limiti sono fissati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al **10 per cento** della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'**8 per cento** della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Inoltre, sempre il numero 1 prevede che tale personale, ove sia dipendente delle federazioni di cui al comma 11, lettera *a)* (come modificato dal presente articolo, v. *infra*), ha diritto alla conservazione del posto di lavoro tramite aspettativa non retribuita o analogo istituto, senza oneri a carico del datore di lavoro, per la durata dell'incarico. Si precisa che, per come è formulata la disposizione, tale tutela è ancorata alla durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo del comma 8, che prevede (come esaminato) l'avvalimento da parte della Commissione nella fase di avvio, di **personale delle Federazioni sportive di riferimento** per un termine massimo di dodici mesi (prorogabile di ulteriori sei).

Il **n. 2** della lett. *0c)* introduce una modifica di coordinamento testuale, derivante dall'estensione della deroga ad entrambe le unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Il **n. 3** della lett. *0c)*, infine, novella il comma 8 aggiungendovi un ulteriore periodo, ai sensi del quale **la Commissione può avvalersi**, previo accordo con le società concedenti, **di dipendenti di società controllate dallo Stato**, anche indirettamente, in distacco di durata annuale rinnovabile e con i relativi oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi spese e ai buoni pasto.

La successiva **lettera *a)*** inserisce un **nuovo comma 8-*bis*** all'articolo 13-*bis* del d.lgs. n. 36 del 2021, che consente alla Commissione, **fino al 31 dicembre 2026**, di inquadrare nei propri ruoli **personale non dirigenziale** già impiegato tramite **comando, distacco o altro analogo istituto** previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 maggio 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e **in deroga** alle limitazioni ivi previste. L'inquadramento deve comunque avvenire **nei limiti delle facoltà assunzionali** disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2026, una **revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale,** novellando l'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il **successivo comma 2** reca alcune norme transitorie, per l'anno 2025, prevedendo che **le amministrazioni**, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, **inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni** che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.
Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, **nei limiti dei posti vacanti**, **nell'area funzionale e posizione economica corrispondente** a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di

inquadramento, assicurando la necessaria **neutralità finanziaria** previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
Per ulteriori approfondimenti in merito alle disposizioni in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego, si rinvia alla scheda di lettura del citato articolo 3, commi 1, lett. *c)* e *c-bis)*, e comma 2, contenuta nel *dossier* del Servizio Studi.

Si prevede, altresì, che il **personale che non appartiene già a una pubblica amministrazione** sia inquadrato **esclusivamente** tramite **concorsi pubblici**, con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse.

La disposizione reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria**.

La **lettera *b)*** della disposizione in commento interviene sul comma 11, lettera *a*), dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, che disciplina il meccanismo di **finanziamento** della Commissione. Ai sensi del comma 11, a decorrere dall'anno 2026 **la Commissione** provvede all'**autonoma gestione** delle spese per il **proprio funzionamento** con le seguenti modalità:

- quanto a 1.900.000 euro annuali, tramite **un contributo da parte delle Federazioni sportive di riferimento**, ripartito in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici ricevuti dalle stesse Federazioni sportive nazionali,
- quanto a 1.600.000 euro annuali, tramite **un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza**, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato.

In questo contesto, la **novella** precisa che, all'esito della determinazione annuale, la quota di 1.900.000 euro è **direttamente corrisposta** alla Commissione dalla società **Sport e salute S.p.a**.

Giova ricordare, ai fini della comprensione dell'intervento normativo, che il comma 630-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (la più volte citata legge n. 145 del 2018), dispone che, per l'anno 2026, le **risorse** destinate al CONI, a Sport e salute S.p.A. e all'Organizzazione nazionale *antidoping* in Italia (NADO Italia), in misura non inferiore **complessivamente a 440 milioni** di euro, sono destinate sono destinate al **CONI**, nella misura di **45 milioni** di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di **7,7 milioni** di euro alla

NADO Italia; per una quota non inferiore a **385,3 milioni** di euro alla **Sport e salute S.p.A**.

In particolare si precisa che, al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite **si provvede**, in misura inizialmente non inferiore a **292,3 milioni** di euro, **a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A**.

Il successivo comma 630-ter prevede un complessivo rifinanziamento a decorrere dall'anno 2027; tuttavia, tale rifinanziamento non tocca né la quota destinata a Sport e salute S.p.A. né quella destinata al finanziamento delle federazioni.

- ***Sport e salute S.p.A.***

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. *rr)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riprodotto testualmente anche dall'art. 2, comma 1, lett. *o)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, definisce **Sport e salute S.p.A.** come "la **società per azioni a controllo pubblico** che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello *sport*, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di *sport*".

La previsione si inserisce nel più ampio disegno della "**riforma dello *sport***" operata dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante **Deleghe al Governo** e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, di cui costituisce l'attuazione. Giova, pertanto, ripercorrere brevemente le tappe del processo di riforma dello *sport* che hanno condotto alla situazione attuale.

Tale riforma, dal punto di vista istituzionale, è iniziata con il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con il quale, nell'ambito delle riforme strutturali che hanno visto forme più o meno accentuate di privatizzazione di vari enti con personalità giuridica di diritto pubblico, è stata operata una separazione delle funzioni istituzionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) da quelle gestionali, affidate a un ente di diritto privato all'uopo costituito, la società **CONI Servizi S.p.A**. Pertanto, CONI Servizi S.p.A. era configurata come ente gestionale, strumentale alle funzioni istituzionali del CONI, a cui era legata da un contratto di servizio, e le sue azioni erano controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Nell'ambito della propria attività, CONI e Servizi S.p.A. era soggetta al controllo della Corte dei conti e poteva avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha **trasformato** CONI Servizi S.p.A. in **Sport e salute S.p.A.** (commi da 629 a 633), ridefinendo compiti, *governance* e finanziamento, e distinguendo le competenze tra il CONI e la nuova società pubblica. La legge di bilancio per il 2019 ha soprattutto **attribuito direttamente a Sport e salute S.p.A. il compito di finanziare** le Federazioni sportive nazionali (**FSN**), le Discipline sportive

associate (**DSA**), gli Enti di promozione sportiva (**EPS**), i gruppi sportivi militari e civili dello Stato e le associazioni benemerite, oltre a prevedere uno spostamento del potere di nomina dei vertici della società dal CONI al Governo, nonché l'incompatibilità, fino a due anni dalla cessazione della carica, tra i vertici di Sport e salute S.p.A. e quelli del CONI e dei predetti organismi.

Pertanto, a partire dal 2019, il finanziamento dello *sport* veniva effettuato mediante gestioni separate, nel bilancio dello Stato, per cui al CONI erano destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese relative al **proprio funzionamento** e alle **attività istituzionali**, nonché alla **preparazione olimpica** e al **supporto alla delegazione italiana** ai Giochi.

A seguito di interlocuzioni avvenute con il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e a garanzia dell'autonomia del CONI rispetto a Sport e salute S.p.a., è stato approvato il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, che ha ulteriormente riformato l'organizzazione del CONI, le modalità di finanziamento di ciascun organismo e la separazione delle rispettive competenze. Per quanto qui interessa, i rapporti tra CONI e Sport e salute S.p.A. **non sono più** disciplinati da un **contratto di servizio**. Successivamente, è intervenuta in materia anche la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). All'esito di questi interventi normativi, viene a essere rafforzato il rapporto tra Sport e salute S.p.A. e il **Ministro per lo *sport***, che può **avvalersi** della società nella propria attività di **vigilanza sull'utilizzo delle risorse economiche** distribuite agli organismi sportivi e può rivolgerle indirizzi.

Da ultimo, l'articolo 22, commi da 2 a 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ha introdotto modifiche alla ***governance*** e alle **funzioni** di Sport e salute S.p.A. Quanto alla *governance*, aumentando da 3 a 5 i **componenti del consiglio di amministrazione** (c.d.a.), **eliminando la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato**, e prevedendo che i tre componenti restanti siano **nominati**, rispettivamente, dal **Ministro della salute**, dal **Ministro dell'istruzione e del merito** e dal **Ministro dell'università e della ricerca**. Quanto alle funzioni, autorizzando la società a fornire **supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate**, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal **PNRR,** dal fondo sviluppo e coesione (**FSC**) e dagli **altri fondi nazionali ed europei**.

Le **funzioni** e le **missioni** di Sport e salute S.p.A. sono altresì elencate nel suo statuto. Per quanto concerne la **dotazione**, la **legge di bilancio per il 2026** (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto un **incremento del finanziamento** degli organismi del movimento sportivo nazionale. Per un approfondimento, si rinvia al *dossier* predisposto dal Servizio Studi.

Attualmente, il **finanziamento del CONI** è appostato sul **capitolo 1896** del MEF, che presenta una dotazione iniziale di competenza e di cassa, per il **2026**, pari a **euro 44.437.500**; il **finanziamento di Sport e salute S.p.A.** è appostato sul successivo **capitolo 1897** del medesimo ministero, che presenta una dotazione iniziale di competenza e di cassa, per il **2026**, pari a **euro 395.200.000**.

Infine, la **lettera *c)*** in commento novella il comma 12 del medesimo articolo 13-*bis*, ai sensi del quale le **misure** e le **modalità di contribuzione**

annuale previste al citato comma 11, nonché le loro successive eventuali variazioni, sono determinate con **atto della Commissione**, sottoposto all'**approvazione** del **Presidente del Consiglio dei ministri**, di **concerto** con il **Ministro dell'economia e delle finanze**. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato.

La **novella** di cui alla lettera *c)* **aggiunge**, in calce al comma 12, **la possibilità** per la Commissione di **avvalersi** del patrocinio dell'**Avvocatura dello Stato**, secondo la disciplina dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 5, comma 1, lettera *0b)* e comma 1-*bis*: gli organi di giustizia sportiva federale della FIGC (calcio) e della FIP (pallacanestro)

Nel corso dell'esame in **sede referente**, è stata inserita anche la **lettera *0b)***, ai sensi della quale **i magistrati** ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili **non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali** a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione stessa, ossia la FIGC per il calcio e la FIP per la pallacanestro.

La medesima novella ha introdotto altresì, sempre in **sede referente**, un **comma 1-*bis*** all'articolo 5 in esame, con il quale si precisa che tale divieto si applica **a far data dal primo rinnovo degli organi giurisdizionali** di cui sopra.

La novella in questione introduce, dunque, un'**incompatibilità** tra la qualifica di **magistrato** – appartenente a qualsiasi ordine previsto dall'ordinamento interno – e quella di **membro degli organi di giustizia federale** aventi giurisdizione sportiva sulle società professionistiche soggette al controllo della Commissione – ossia la FIGC per il calcio e la FIP per la pallacanestro. Pertanto, la novella in commento **incide sull'ordinamento giurisdizionale federale sportivo**, segnatamente in materia di **requisiti soggettivi per la composizione** degli organi giudicanti.

A tale proposito, si ricorda che, in data **16 luglio 2026** – la medesima data in cui è stata approvata la novella in commento –, è stata pronunciata dalla **Corte di giustizia dell'Unione europea** la **sentenza *FIGC e CONI*** (cause riunite C-424/24 e C-425/24), che interviene profondamente sulla **struttura organica**, sul **procedimento** e sulle **garanzie** della **giustizia sportiva nell'ordinamento italiano**.

Data la complessità della pronuncia in questione, giova innanzitutto offrire un breve stato dell'arte sul **quadro normativo** relativo al **sistema della giustizia**

sportiva italiana, segnatamente al riguardo delle due **federazioni soggette al controllo** della Commissione (**FIGC** per il calcio e **FIP** per la pallacanestro), sistema **all'interno del quale si inserisce la novella in commento**, con la quale viene introdotto un divieto per i magistrati di fare parte di tali organi giurisdizionali.

- ***La giustizia sportiva in ambito FIGC e FIP: composizione e nomina degli organi, procedimento e garanzie***

Il sistema di giustizia sportiva si inserisce nel modello delineato dal **Codice della Giustizia Sportiva del CONI**, che disciplina l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia davanti alle Federazioni sportive nazionali (FSN), nonché dai **Principi di giustizia sportiva**, approvati sempre in sede CONI.

Per quanto concerne la **FIGC**, le norme di riferimento sono contenute nel **Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio**, che disciplina principi processuali, organi, competenze, mezzi di prova, impugnazioni e funzioni della Procura federale, e che è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto.

Per la **FIP**, la fonte centrale è il **Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro**, approvato sempre dalla Giunta Nazionale CONI.

La Federazione italiana giuoco calcio

Soffermandosi, in primo luogo, sulla **FIGC**, accanto alla Procura federale esistono il giudice sportivo, quello federale, la Camera arbitrale per le vertenze economiche e la Commissione federale di garanzia.

Il **giudice sportivo nazionale** e i **giudici sportivi territoriali** sono disciplinati dagli articoli 64-68 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Si tratta degli organi di prima istanza per i **fatti di gara**, chiamati a decidere sulla base dei referti e degli atti ufficiali, con procedura semplificata e termini brevi per i reclami. I giudici sportivi sono **nominati dal Consiglio federale FIGC** su proposta del Presidente federale, secondo i requisiti fissati dallo Statuto FIGC e dalla disciplina interna sugli organi di giustizia; per gli organi **territoriali**, la FIGC ha fatto ricorso anche ad avvisi di manifestazione di interesse.

La **Corte sportiva di appello nazionale e territoriale**, disciplinata dagli articoli 69-78 del Codice, decide in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Giudice sportivo, con decisione motivata. I componenti della Corte sono **nominati** dal **Consiglio federale FIGC** su proposta del Presidente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e incompatibilità.

In questo quadro assume rilievo la **Commissione federale di garanzia**, prevista dallo Statuto FIGC. Pur non essendo un organo giudicante, trova ulteriore disciplina nel Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia della FIGC. La Commissione opera sul piano delle garanzie, dei pareri e della disciplina dei componenti degli organi di giustizia, concorrendo a presidiare l'autonomia e l'indipendenza del sistema.

Passando agli organi di giustizia federale, troviamo il **Tribunale federale nazionale** e quelli **territoriali.** La relativa disciplina è contenuta negli articoli 79-95 del Codice. Essi operano come **giudice di primo grado per i procedimenti disciplinari non limitati ai fatti di gara**, nonché per le materie concernenti **tesseramenti** e **vertenze economiche**, con una struttura procedimentale che comprende fase introduttiva, eventuale istruttoria, udienza e decisione motivata. Anche in questo caso, i componenti sono **nominati** dal **Consiglio federale FIGC** su proposta del Presidente.

La **Corte federale di appello** (artt. 98-109 del Codice), costituisce il **giudice di secondo grado** rispetto al Tribunale federale. I componenti sono nominati dal **Consiglio federale FIGC** su proposta del Presidente.

Quanto alla **Procura federale** (artt. 113-133 del Codice), essa svolge indagini, esercita l'azione disciplinare mediante deferimento e partecipa ai procedimenti davanti agli organi giudicanti. Il Procuratore federale e gli altri componenti sono **nominati** dal **Consiglio federale FIGC** su proposta del Presidente.

Infine, la **Camera arbitrale per le vertenze economiche** (artt. 134-136 del Codice) tratta in sede arbitrale le controversie economiche rientranti nella competenza attribuitale dal Codice stesso. I suoi componenti sono **nominati** dal **Consiglio federale FIGC**.

La Federazione italiana pallacanestro

Passando alla **FIP**, troviamo un **giudice sportivo nazionale** e dei **giudici sportivi territoriali.** La relativa disciplina si rinviene nel Regolamento di Giustizia FIP. Questi organi operano in **prima istanza** sui **fatti di gara** e sulle questioni connesse alle competizioni, decidendo con immediatezza sulla base degli atti ufficiali. La **nomina** dei loro componenti spetta al **Consiglio federale FIP** su proposta del Presidente.

La **corte sportiva di appello** decide invece sui reclami contro i provvedimenti del giudice sportivo, e i suoi componenti sono **nominati** sempre dal **Consiglio federale FIP** su proposta del Presidente.

Quanto agli organi federali di merito, ossia il **Tribunale federale** e la **Corte federale**, il Regolamento di Giustizia FIP attribuisce loro giurisdizione per le **controversie disciplinari non di gara**, per i **tesseramenti** e per le **ulteriori questioni federali** attribuite dalla normativa interna. Un utile riscontro applicativo si rinviene nel Massimario delle decisioni della Corte Federale FIP. Presidenti e componenti di tali organi sono **nominati** dal **Consiglio federale FIP** su proposta del Presidente.

Anche nella pallacanestro esiste poi una **procura federale**, che svolge funzioni analoghe a quella della FIGC. Il Procuratore federale e gli altri componenti sono **nominati** dal **Consiglio federale FIP** su proposta del Presidente.

Il procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali federali e le garanzie

Nell'ordinamento sportivo italiano, la giustizia federale trova il proprio fondamento nello Statuto del CONI, in particolare negli artt. 12 e 12-bis sul sistema della giustizia sportiva e sul Collegio di Garanzia dello Sport, nonché, per quanto riguarda la **FIGC**, nello Statuto federale e nel Codice di Giustizia Sportiva

FIGC (CGS FIGC), il quale, ai sensi dell'art. 1, disciplina sia i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sia l'ordinamento processuale sportivo.

L'articolo 3 del medesimo Codice di giustizia sportiva FIGC dispone che il Codice stesso è adottato **in conformità alle norme dell'ordinamento statale**, allo Statuto del CONI, ai Principi di giustizia sportiva, al Codice della giustizia sportiva del CONI, allo Statuto FIGC, nonché alle norme FIFA e UEFA.

In tale quadro, i **procedimenti davanti alla giustizia federale** possono distinguersi, in via generale, in procedimenti davanti ai Giudici sportivi, procedimenti davanti al Tribunale federale, procedimenti davanti alla Corte sportiva di appello, procedimenti davanti alla Corte federale di appello, oltre ai procedimenti arbitrali e ai rimedi straordinari di revocazione e revisione, secondo l'articolazione risultante dagli artt. 63 ss., 64 ss., 79 ss., 98 ss. e 134 ss. CGS FIGC.

Le **fasi del procedimento** sono scandite in modo differente a seconda dell'organo competente, ma seguono uno **schema comune**. A tali fasi si aggiungono, in via generale, le **norme comuni del processo sportivo** dettate dagli artt. 44-62 CGS FIGC, che disciplinano i **princìpi** del processo, il **diritto di agire**, i **ricorsi e reclami**, i **poteri del giudice**, le **decisioni**, i **termini**, le **comunicazioni** e i **mezzi di prova**.

Quanto ai **procedimenti disciplinari**, in particolare, essi sono regolati in modo specifico dagli artt. 118-128 CGS FIGC. L'**azione disciplinare** spetta al **Procuratore federale**, mentre lo svolgimento delle indagini apre la **fase istruttoria**; ove ne ricorrano i presupposti, possono essere adottate **misure cautelari**. All'esito delle indagini, il Procuratore federale può chiedere l'**archiviazione** oppure comunicare l'**avviso di conclusione delle indagini**, passaggio che consente all'interessato di conoscere gli addebiti **prima** dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Dopo tale fase, possono trovare applicazione i **procedimenti speciali** di cui all'art. 124: l'esercizio dell'azione disciplinare mediante **deferimento**, oppure i **moduli consensuali** dell'applicazione di sanzioni su richiesta; inoltre, l'art. 128 disciplina la **collaborazione degli incolpati** quale elemento rilevante anche sul piano **sanzionatorio**.

Le **principali garanzie** del procedimento disciplinare sono espressamente ricavabili dagli artt. 44 ss. e 118 ss. CGS FIGC. Anzitutto, l'art. 44 pone i principi del processo sportivo, che comprendono il **contraddittorio**, la **parità delle parti**, il **diritto di difesa** e la **ragionevole durata**, mentre l'art. 47 riconosce il **diritto di agire** innanzi agli organi di giustizia sportiva e gli artt. 49-53 disciplinano forme di **ricorso**, **poteri del giudice**, **contenuto delle decisioni**, computo dei **termini** e modalità di comunicazione degli **atti**.

Ulteriori garanzie sono rappresentate dalla **terzietà degli organi giudicanti**, ricavabile dagli artt. 45 e 46 sul sistema della giustizia sportiva e sulla Commissione federale di garanzia, dalla previsione di **termini di durata del giudizio** e, infine, dalla **possibilità di impugnazione** dinanzi agli organi di grado superiore, oltre che dal ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI nei casi consentiti dallo Statuto CONI, art. 12-bis.

I requisiti soggettivi per la nomina a membri degli organi giurisdizionali di FIGC e FIP

Nell'ordinamento **FIGC**, i requisiti soggettivi per la nomina agli organi di giustizia sportiva **si ricavano in via sistematica** dal Titolo III del Codice di Giustizia Sportiva (CGS FIGC) e dallo Statuto FIGC. Gli artt. 1–3 CGS FIGC stabiliscono che il Codice è adottato in conformità allo Statuto del CONI, ai Principi di giustizia sportiva e allo Statuto FIGC, fissando il quadro dei **principi di autonomia, terzietà, indipendenza e professionalità cui devono corrispondere gli organi giudicanti**. Gli artt. 45 e 46 CGS FIGC individuano il sistema della giustizia sportiva e la **Commissione federale di garanzia**, cui è rimessa la **vigilanza sull'indipendenza e terzietà dei componenti**. Il Titolo III (artt. 64 ss. per i Giudici sportivi, 69 ss. per la Corte sportiva di appello, 79 ss. per il Tribunale federale, 98 ss. per la Corte federale di appello) disciplina **composizione**, **durata dell'incarico** e **incompatibilità**: non è imposta in via generalizzata la qualifica di magistrato togato, esso è integrato dalle **delibere del Consiglio federale** e dai **bandi di nomina**, che richiedono **di regola** laurea in giurisprudenza, spesso abilitazione forense, comprovata esperienza giuridica, assenza di condanne e di misure di prevenzione, nonché l'assenza di cariche e rapporti idonei a generare conflitti di interesse con l'ordinamento federale.

Nell'ordinamento **FIP**, l'art. 9 dello Statuto stabilisce i **requisiti di eleggibilità**: **cittadinanza italiana**, **maggiore età**, **regolare tesseramento FIP** e **assenza di cause ostative**; l'art. 10 detta le ipotesi di **ineleggibilità**, tra cui condanne penali definitive per reati non colposi a pene detentive o interdittive rilevanti, gravi squalifiche o inibizioni sportive definitive, violazioni della normativa *antidoping* e situazioni in cui oltre il 50 per cento del reddito derivi da attività direttamente collegate alla gestione della FIP o sussistano controversie giudiziarie contro FIP, CONI o organismi riconosciuti. L'art. 11 disciplina un **articolato regime di incompatibilità** tra cariche centrali e territoriali, tra cariche FIP e cariche in altri enti riconosciuti dal CONI, e tra appartenenza a determinate categorie (ad es. arbitri) e partecipazione all'attività delle società sportive affiliate, prevedendo l'incompatibilità specifica in caso di **conflitto d'interessi** permanente e **l'obbligo di opzione**, pena la **decadenza automatica**. La **professionalità giuridica** (laurea in giurisprudenza, abilitazione forense, esperienza nel diritto sportivo) è **di regola** richiesta dai **regolamenti** e dai **bandi di nomina**, ma anche qui non vi è obbligo di essere magistrati togati; la *ratio* comune è la combinazione di competenza giuridica, onorabilità e indipendenza rispetto agli organi di governo federali.

È in questo contesto che si inserisce la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2026, con la quale il giudice dell'UE **impone delle condizioni specifiche che il sistema di rimedi giurisdizionali dell'ordinamento sportivo deve soddisfare per essere compatibile con il diritto dell'UE**.

Tali condizioni attengono, tra l'altro, proprio alla **composizione degli organi** giudicanti, oltre a investire il **procedimento**, le sue **garanzie** e il **ruolo di tali organi** all'interno del sistema dei rimedi giurisdizionali dell'ordinamento interno.

• ***La sentenza della Corte di giustizia dell'UE sugli organi di giustizia sportiva italiani (16 luglio 2026,* FIGC e CONI, *C-424/24 e C-425/24)***

Il procedimento principale

La sentenza in questione è stata resa su **rinvio pregiudiziale** sollevato dal TAR Lazio, nell'ambito del procedimento che ha condotto alla **sanzione disciplinare** pronunciata dalla Corte d'appello federale nei confronti dei dirigenti di una società calcistica professionistica iscritta al massimo campionato nazionale, consistente nell'**inibizione** dall'esercizio di qualsivoglia attività professionale.

Nello specifico, la medesima Corte d'appello federale aveva inizialmente prosciolto i due dirigenti, salvo pronunciare la revocazione di tale proscioglimento nel momento in cui un procedimento penale era stato aperto a loro carico (dinanzi, quindi, al **giudice ordinario**). In seguito, la Corte d'appello federale (giudice dell'**ordinamento sportivo**) aveva quindi comminato la predetta **sanzione disciplinare** in questione.

Ora, a seguito della successiva archiviazione del procedimento penale, i dirigenti si erano rivolti al TAR Lazio (giudice dell'**ordinamento amministrativo**) per domandare la sospensione e l'annullamento della sanzione disciplinare pronunciata dalla Corte d'appello federale (giudice dell'**ordinamento sportivo**), sanzione che nel frattempo era stata **estesa a livello mondiale** dalla FIFA, la Federazione competente.

Il TAR Lazio **interrogava la Corte di giustizia**, **per quanto qui interessa**, in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE della normativa italiana pertinente: il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, così come interpretato dalla Corte costituzionale. In particolare, nelle sentenze n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019, la Corte costituzionale ha operato un **bilanciamento** tra il **principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale** (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e l'**autonomia dell'ordinamento sportivo** (artt. 2 e 18 Cost.). In forza di tale interpretazione, gli organi di giustizia dell'ordinamento **sportivo** hanno **giurisdizione esclusiva** sulle domande di sospensione e annullamento delle **sanzioni disciplinari**, mentre il giudice **amministrativo** ha **giurisdizione esclusiva**, ai sensi dell'art. 133, comma 2, lett. z), del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sui **ricorsi** con cui le persone cui siano state inflitte tali sanzioni disciplinari chiedono, **esauriti** i gradi della giustizia sportiva, che sia accertata **in via incidentale** l'**illegittimità** delle predette sanzioni al fine di ottenere una **tutela giurisdizionale** consistente **unicamente** nel **risarcimento pecuniario del danno**.

In pratica, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, anche giurisdizionale, secondo l'interpretazione che ne dà la Corte costituzionale, produce l'effetto per cui, nella specie, il TAR dovrebbe **respingere** i due ricorsi, nella parte in cui sono volti a ottenere la **sospensione** e l'**annullamento** della sanzione disciplinare, in quanto **inammissibili** per **difetto di giurisdizione** del giudice amministrativo.

Il TAR Lazio nutriva, dunque, dubbi sulla compatibilità di una tale configurazione delle tutele giurisdizionali con il principio di **tutela giurisdizionale effettiva** di cui all'articolo 19 del Trattato sull'Unione europea (TUE), interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali (Carta), dubbi che sono stati affrontati dalla CGUE nella sentenza pronunciata il 16 luglio 2026.

La sentenza della Corte

Nella sentenza del 16 luglio 2026, a seguito di un articolato *iter* motivazionale, la Corte di giustizia dell'UE ha **preliminarmente** affermato che le sanzioni disciplinari in questione sono suscettibili di **ostacolare le libertà di circolazione** dei lavoratori (articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE, TFUE) e di stabilimento (articolo 56 TFUE); a tale riguardo, è **irrilevante** se l'ente che commina o applica la sanzione sia considerato dall'ordinamento interno come di diritto pubblico (sarebbe il caso del CONI) o privato (FIGC). La Corte ha poi fornito una serie di **criteri alla luce dei quali spetta al giudice italiano**, di volta in volta adito sulla singola questione, valutare se l'ostacolo all'esercizio di una libertà di circolazione sia giustificato e proporzionato, tale così da rendere **compatibile** la **sanzione** irrogata con il diritto dell'UE.

Soprattutto, la Corte ha dichiarato che il **riparto di giurisdizione** operato dalla normativa italiana, così come interpretata dalla Corte costituzionale (e di cui si è dato conto sopra), **è astrattamente compatibile** con il diritto dell'UE, **a patto che siano soddisfatte talune condizioni**.

Tra di esse, **ed è il punto che qui più interessa**, la Corte ha fornito **criteri** volti a **individuare** il giudice nazionale provvisto di giurisdizione per effettuare il **controllo** sulle predette **sanzioni**. In particolare, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia di **autonomia** degli Stati membri nella predisposizione dei rimedi interni, la Corte ha affermato che l'articolo 19 TUE esige che gli organi che rientrano, in quanto **"giurisdizioni" ai sensi del diritto UE**, nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali disciplinati dal diritto dell'UE, debbano soddisfare determinate caratteristiche di **indipendenza**, connessa direttamente al valore dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 TUE.

Tale indipendenza deve essere innanzitutto **esterna**, ciò che consiste nella **piena autonomia da vincoli esterni, gerarchici o di subordinazione**. L'indipendenza deve poi essere **interna**, ciò che si ricollega alla nozione di **imparzialità** nel senso di equidistanza dalle parti in causa.

La Corte precisa, segnatamente, che tali garanzie di indipendenza e imparzialità "**presuppongono l'esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell'organo in questione**", che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire rispetto all'influenzabilità dall'esterno e alla neutralità rispetto agli interessi contrapposti in causa. L'influenza esterna dalla quale i giudici devono essere messi al riparo è sia quella diretta (istruzioni) che "forme di influenza più indiretta".

Al punto 104, in special modo, la Corte afferma: "se è vero che l'aspetto «esterno» dell'indipendenza mira essenzialmente a preservare l'indipendenza degli organi giurisdizionali nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo,

conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, tale aspetto deve tuttavia essere inteso nel senso che esso mira anche alla tutela dei giudici di fronte a interventi, pressioni o influenze dirette o più indirette, **ad esempio per quanto riguarda la loro nomina o il trattamento delle cause di cui sono investiti, che potrebbero provenire da altre fonti esterne quali, nel caso di specie, le associazioni sportive i cui organi di giustizia dell'ordinamento sportivo possono essere indotti a controllare taluni atti o talune attività**".

Il collegio giudicante deve poi, secondo la Corte, essere "**precostituito per legge**" senza che l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario possa essere lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie, naturalmente nei limiti dell'interpretazione che queste possono fornire della pertinente legislazione nazionale (qui riferendosi alla necessità che il riparto di giurisdizione sia sostanzialmente precisato dalla Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano). Al punto 107, la Corte prosegue: "**a maggior ragione l'organizzazione del sistema giudiziario non può essere lasciata alla discrezionalità di organi professionali, ivi compresi quelli di diritto privato**, anche se la Corte è già stata indotta più volte a dichiarare che siffatti organismi professionali **potevano costituire «giurisdizioni»**, a condizione che tali organismi **soddisfacessero** i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza pertinente […]. Affinché siffatti organismi professionali o taluni organi istituiti presso di essi possano essere considerati tali **è quindi necessario, in particolare, che la loro esistenza, composizione e organizzazione siano precostituite per legge**".

La Corte ha, infine, precisato, che la nozione di giudice precostituito per legge dipende anche dall'esistenza di un **procedimento** organizzato secondo determinate garanzie. A tale proposito, ricordando che **l'articolo 19 TUE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sancisce il diritto all'accesso a un giudice, ma non quello a un doppio grado di giudizio**, ha ricordato che gli Stati membri sono liberi di prevederlo ma ciò non costituisce un obbligo.

Pertanto, secondo la Corte (punto 113), "in una situazione come quelle di cui ai procedimenti principali, **solo nell'ipotesi in cui risultasse che nessuno degli organi che intervengono nei diversi «gradi della giustizia sportiva nazionale»**, oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, **soddisfi i [suddetti] requisiti cumulativi**, [il giudice amministrativo] dovrebbe, in forza del diritto dell'Unione, poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo [sulle predette sanzioni]. In sostanza, **nel caso in cui nemmeno** l'ultimo organo giudicante dell'ordinamento sportivo (la Corte d'appello federale) presentasse le caratteristiche di indipendenza, di precostituzione per legge, di ruolo giurisdizionale e di garanzie processuali richieste dalla corte (punto 114), il giudice **amministrativo potrebbe** effettuare un **controllo** delle sanzioni in questione, dunque **non limitato** all'accertamento incidentale della loro legittimità ai fini del risarcimento del danno.

La Corte precisa che, naturalmente, **tale valutazione spetta al** giudice del rinvio, ossia al **TAR Lazio**. A tale proposito, la Corte ha affermato che la

domanda di decisione pregiudiziale non le fornisce sufficienti elementi per potersi pronunciare al riguardo (punto 116).

Tuttavia, ha ritenuto **non sufficienti** a integrare il requisito "precostituiti per legge" i **rinvii** fatti dalla normativa nazionale agli **statuti** e ai **regolamenti del CONI** e delle **Federazioni sportive**: "un siffatto rinvio generale e globale agli statuti e ai regolamenti delle associazioni sportive nazionali interessate non consente di ritenere che, a parte la mera base giuridica dell'esistenza degli organi interessati, la loro composizione e organizzazione, il loro ruolo giurisdizionale e le garanzie che disciplinano la procedura da seguire dinanzi ad essi siano previsti da una legge, in modo da non essere lasciati alla discrezionalità del potere esecutivo, del potere giudiziario o, a maggior ragione, delle stesse associazioni sportive nazionali" (punto 117). La Corte ha poi precisato, ad ogni modo che, "**sebbene una normativa emanata da un'associazione sportiva nazionale non costituisca, di per sé, una legge** del genere, tenuto conto della sua origine e della sua natura, **ciò non esclude** tuttavia necessariamente **che essa possa essere considerata tale** in alcune situazioni, come in caso di **approvazione da parte di una legge**, in base ad adeguate condizioni" (punto 118). Anche in questo caso, spetterebbe sempre al giudice nazionale l'ultima parola sul "ruolo **realmente giurisdizionale**", che la Corte **contrappone** a una mera **funzione disciplinare** (punto 119).

In sede di dispositivo, come detto, la Corte ha statuito la **compatibilità con il diritto UE della normativa interna** che **circoscrive** i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, **a condizione che** almeno l'organo appartenente a tale giustizia sportiva nazionale che statuisce in ultima istanza soddisfi le condizioni sopra esposte:

- costituisca una **giurisdizione ai sensi del diritto dell'Unione**;
- sia **precostituito per legge**;
- svolga un **ruolo giurisdizionale**;
- segua un **procedimento che offra le garanzie necessarie**;
- sia in grado di esercitare, in via preliminare, un **controllo giurisdizionale effettivo** sulla stessa sanzione.

In definitiva, per quanto attiene alla **novella in commento**, la sentenza della CGUE **non richiede espressamente** che i membri delle giurisdizioni sportive abbiano la qualifica professionale di "magistrato" affinché tali organi possano essere considerati **indipendenti e imparziali**, potendo così costituire una "giurisdizione" ai sensi del diritto dell'Unione europea. la stessa sentenza, dunque, chiarisce che la valutazione circa i criteri di indipendenza e imparzialità, che è rimessa al TAR Lazio per quanto riguarda la FIGC, dovrà fondarsi su un'**interpretazione sistematica** dei rimedi, con particolare attenzione: alle **fonti** relative all'**esistenza, composizione e organizzazione** degli organi ("precostituito per legge"), al

ruolo giurisdizionale da essi svolto, al **procedimento** e alle **garanzie** da esso offerte, in particolare quelle relative al rispetto dei **diritti della difesa** nonché al rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 6
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

L'**articolo 6**, come **modificato in sede referente**, interviene in materia di **mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi**, destinando una quota delle **risorse economiche** e **finanziarie** derivanti dai contratti stipulati per la **commercializzazione dei diritti audiovisivi** ai soggetti organizzatori del **campionato professionistico di Serie A femminile** e del **campionato professionistico di Serie C**, con **vincolo di destinazione delle risorse** per lo **sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate**, al fine di favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali.

La disposizione in commento modifica il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei **diritti audiovisivi sportivi**.

- ***La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi***

Giova preliminarmente ricordare che la **disciplina dei diritti audiovisivi sportivi** trova il suo fondamento nel decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, emanato in attuazione della legge delega n. 106 del 2007, con l'obiettivo di garantire **trasparenza, efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi**, **equilibrio competitivo tra le società sportive** e **finalità solidaristiche** nella distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi.

Prima del 2008, il sistema italiano era fondato sul modello della contrattazione individuale. Ogni società sportiva era titolare dei diritti televisivi relativi alle gare disputate nel proprio impianto e poteva negoziarli autonomamente con le emittenti televisive. Tale modello aveva determinato forti squilibri competitivi all'interno dei campionati professionistici e per superare tali criticità, il legislatore è intervenuto con la legge delega n. 106/2007 e successivamente con il decreto legislativo n. 9 del 2008, introducendo il modello della **commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi**, ispirato alle esperienze già sviluppate in altri ordinamenti europei. Uno degli aspetti più innovativi della riforma del 2008 riguarda la **titolarità dei diritti audiovisivi**.

La legge delega aveva individuato tra i principi e i criteri direttivi, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, il **riconoscimento della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva**,

limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi (art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 106/2007).

In attuazione di tale principio, il decreto legislativo attribuisce all'**organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi** il potere di **esercitare e commercializzare i diritti audiovisivi** relativi agli eventi compresi nella competizione stessa. Invece, la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva alle singole società sportive (articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 9/2008).

In ambito calcistico tale funzione è svolta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il medesimo campionato. Ai sensi dell'articolo 6, la Lega Serie A, in qualità di soggetto organizzatore della competizione, è tenuta ad elaborare **linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi** recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti in modo da garantire ai **partecipanti alle procedure competitive** di cui all'articolo 7 **condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione**. La Lega Calcio Serie A procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti e correlate degli eventi).

L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica. Deve inoltre procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione e predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti (articolo 8). Gli operatori ammessi alle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi (articolo 9) devono essere in possesso del prescritto titolo abilitativo oppure qualificarsi come intermediari indipendenti. Le linee guida definiscono i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria necessari alla loro partecipazione.

I **contratti di licenza** dei diritti hanno durata massima di **cinque anni**. Essi sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi. (articolo 10).

Per quanto concerne **l'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi**, gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme.

L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, **vigila** sulla corretta applicazione del decreto e delle linee guida.

Un limite fondamentale allo sfruttamento esclusivo dei diritti audiovisivi è rappresentato dal **diritto di cronaca**. L'articolo 5 riconosce a tutti gli operatori della comunicazione il diritto di informare il pubblico sugli eventi sportivi. Tuttavia, tale diritto non può compromettere il normale sfruttamento economico dei diritti acquisiti dagli assegnatari delle licenze audiovisive.

Per quanto concerne la **ripartizione delle risorse economiche** derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti, esse sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22 destinate alla mutualità generale, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26 del predetto decreto, più volte modificati nel corso degli anni.

Ai sensi dell'articolo 25, la ripartizione delle risorse è effettuata in modo da garantire **l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente**, nonché l'attribuzione delle **restanti quote** anche in base al **bacino di utenza** e ai **risultati sportivi conseguiti** da ciascuno di essi. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al **40 per cento**. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza. I criteri di ripartizione delle risorse sono determinati con deliberazione dell'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione.

Ai sensi dell'articolo 26, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) **una quota del 50 per cento** in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) **una quota del 28 per cento** sulla base dei risultati sportivi conseguiti. (la quota è determinata sulla base dei seguenti criteri: la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato; i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

c) **una quota del 22 per cento** sulla base del radicamento sociale (tale quota è determinata sulla base dei seguenti criteri: il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati; l'audience televisiva certificata; i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo

eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C.

Ora, **l'articolo 6 in esame**, costituito da un unico comma a sua volta suddiviso in due lettere *a)* e *b)*, **novella l'articolo 22** del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la disciplina della **mutualità generale** derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A. In particolare, la **lettera *a)*** della disposizione in commento novella il **comma 1**, mentre la **lettera *b)*** interviene sul **comma 2** dell'articolo 22.

L'articolo 22 in questione, al **comma 1**, prevedeva nel testo previgente che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla **Lega Serie A** destinasse una **quota del 10 per cento** delle **risorse economiche** e **finanziarie** derivanti da tutti i contratti stipulati per la **commercializzazione dei diritti audiovisivi**, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

Ora, la **novella** introdotta dalla **lettera *a)*** in esame **sopprime** il riferimento allo **sviluppo dei centri federali territoriali** e alla **FIGC**. Pertanto, per effetto della modifica, la quota del 10 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi continua ad essere destinata allo sviluppo dei settori giovanili delle società sportive, alla formazione e all'utilizzo dei calciatori convocabili per le rappresentative nazionali giovanili italiane maschili e femminili, nonché al sostegno degli investimenti negli impianti sportivi e delle attività giovanili con eliminazione del riferimento ai centri federali territoriali e alla FIGC.

Inoltre, l'articolo 22 novellato, al **comma 2**, prevedeva che la predetta quota del 10 per cento fosse destinata alla FIGC, che determinava **i criteri** e **le modalità** di erogazione, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi erano destinati:

- nella misura del **6 per cento alla Lega Serie B**;
- nella misura del **2 per cento alla Lega Pro**;
- nella misura dell'**1 per cento alla Lega nazionale dilettanti** (**LND**);
- nella misura **dell'1 per cento alla FIGC**.

Ora, la **novella** di cui alla **lettera *b)***, come **modificata in sede referente**, mantiene quale destinatario di una quota delle risorse della mutualità generale il soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e introduce, quale **ulteriore destinatario**, il soggetto che organizza il **campionato professionistico di Serie C**. Per effetto della modifica, le risorse sono attribuite nella misura dello **0,5 per cento** al soggetto che organizza il campionato professionistico di **Serie A femminile** e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il **campionato professionistico di Serie C** con **vincolo di destinazione** per **lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili** delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali.

Si ricorda che, come detto sopra, nella formulazione originaria dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008, la quota dell'1 per cento della mutualità generale era attribuita alla FIGC. L'articolo 6 del decreto-legge n. 108 del 2026 ha dapprima sostituito tale destinazione, prevedendo l'attribuzione dell'intera quota al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile. La **modifica** introdotta in **sede referente mantiene** quest'ultimo tra i destinatari delle risorse, riducendone la quota allo 0,5 per cento, e individua quale **ulteriore** destinatario il soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C, cui è attribuita la restante quota dello 0,5 per cento.

Si rammenta, a tale proposito, che la FIGC, nell'esercizio delle proprie competenze di organizzazione dei campionati nazionali ai sensi delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), ha deliberato il **riconoscimento del professionismo per il campionato di Serie A femminile**, con decorrenza **dal 1° luglio 2022**. Tale decisione ha comportato l'inquadramento delle calciatrici partecipanti alla massima serie nazionale nell'ambito del lavoro sportivo professionistico disciplinato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con conseguente applicazione delle relative tutele previdenziali, assicurative e contrattuali. La riforma dell'ordinamento sportivo ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo, introducendo un sistema unitario di qualificazione del lavoro sportivo fondato sulla natura della prestazione, con definizione del lavoratore sportivo come soggetto che esercita attività sportiva a prescindere dal livello organizzativo della disciplina e senza alcuna distinzione fondata sul genere (articolo 25).

L'organizzazione del campionato di calcio femminile è attualmente affidata alla Divisione Serie A Femminile Professionistica, istituita a decorrere alla stagione 2023-24. Essa è organo interno della FIGC, che subentra alla precedente struttura operante in regime dilettantistico. È dotata di autonomia gestionale e amministrativa e ha, su delega della FIGC, il compito di organizzare le competizioni femminili di vertice: la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e il primo livello del Campionato Primavera.

Il Consiglio Direttivo della Divisione è costituito da cinque componenti, tutti eletti dall'Assemblea delle società di Serie A.

Nello specifico, per quanto concerne l'articolo 22 novellato, si ricorda che esso ha già subìto due modifiche sostanziali, tra il 2016 e il 2017, che ne hanno profondamente trasformato contenuto, finalità e meccanismi di ripartizione delle risorse. Nella sua formulazione originaria del 2008, l'articolo si inseriva nel sistema di redistribuzione delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi, prevedendo forme di mutualità volte a sostenere **l'intero movimento sportivo professionistico e dilettantistico**. Tale disciplina era completata dagli articoli 23 e 24, che istituivano specifici strumenti di gestione delle risorse mutualistiche (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre e la mutualità per le categorie inferiori). L'articolo, infatti, nella sua formulazione originaria prevedeva che "l'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche". La norma inoltre prevedeva che la quota destinata alla mutualità generale non poteva essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Una **prima revisione** della disciplina appena esposta è stata attuata con l'articolo 14, comma 1-*bis*, lett. *d)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il quale ha determinato il **passaggio da un modello di mutualità generale**, volto a redistribuire una parte delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi della Serie A in favore di finalità sportive di carattere generale, **a un modello di mutualità settoriale**, nel quale le medesime risorse vengono prevalentemente reinvestite all'interno del sistema calcistico nazionale. In particolare, è stato previsto che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega Serie A destini il 10 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi alle finalità specifiche sopra ricordate. È stato inoltre previsto che la FIGC presenti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una **relazione** sull'attività dell'anno sportivo precedente (**comma 3**).

Una **seconda modifica** è intervenuta con l'articolo 1, comma 352, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale intervento non ha alterato l'impianto introdotto nel 2016, ma ha introdotto il **comma 3-bis**, prevedendo un incentivo sotto forma di credito d'imposta pari al 12 per cento per gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti sportivi in favore delle società appartenenti alla Lega Serie B, alla Lega Pro e alla LND. Il **comma 3-*bis*** dispone infatti, che, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in favore delle società appartenenti alla Lega Serie B, alla Lega Pro e alla LND che hanno beneficiato della mutualità, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di

ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo. Il d.P.C.m. in questione è stato emanato il 18 marzo 2018.

Per quanto concerne invece il **campionato professionistico di serie C** si ricorda che esso è il terzo livello del campionato italiano di calcio maschile professionistico (dopo Serie A e Serie B). È organizzato dalla **Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro)**, che riunisce le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio partecipanti al campionato di Serie C. Lo statuto della Lega Pro qualifica espressamente la Serie C come **Campionato di calcio professionistico Serie C** e attribuisce alla Lega Pro il compito di organizzare, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale e dalle N.O.I.F., le competizioni ufficiali professionistiche riservate alle società che hanno acquisito la Licenza Nazionale per partecipare al Campionato Serie C.

Il Campionato Serie C è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro (articolo 35 dello statuto e articolo 49 delle NOIF). Le NOIF, ai sensi del medesimo articolo 49, disciplinano inoltre i criteri di promozione alla Serie B e di retrocessione nei campionati inferiori, prevedendo, in particolare, la promozione delle squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C direttamente alla serie B e l'accesso ai *play-off* per l'assegnazione degli ulteriori posti disponibili.

Articolo 7
(Disposizioni su risorse finanziarie in favore di associazioni, società ed enti per prestazioni sportive e ricreative erogate in favore di minori)

L'**articolo 7** prevede un finanziamento per l'anno 2027, pari a 2 milioni di euro, del "Fondo Dote per la famiglia" – Fondo destinato alla corresponsione di contributi ad associazioni, società ed enti per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori aventi tra i 6 e i 14 anni di età e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE[4], in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro –[5], con connessa soppressione di uno stanziamento[6] di pari importo, per il medesimo 2027, già introdotto per il concorso alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni e componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che il summenzionato "Fondo Dote per la famiglia" – prima del nuovo finanziamento in oggetto – ha avuto una dotazione per il solo anno 2025, pari a 30 milioni di euro[7]. In relazione a quest'ultimo stanziamento è stato emanato il decreto attuativo del Ministro per lo sport e i giovani del 15 luglio 2025[8].

Le risorse del Fondo sono destinate alla corresponsione dei suddetti contributi (nei limiti della capienza del Fondo) in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e in favore degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico

4 Indicatore della situazione economica equivalente.

5 Il **comma 1** del **presente articolo** introduce tale finanziamento per l'anno 2027 mediante novella dell'articolo 1, comma 270, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

6 Stanziamento di cui ai commi 225 e 226 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi ora oggetto di abrogazione.

7 Quest'ultimo stanziamento era iscritto, nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, nel capitolo 2028 dell'unità previsionale di base 17.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (in quest'ultimo ambito, il citato comma 270 dell'articolo 1 della L. n. 207 del 2024 fa riferimento specifico al Dipartimento per lo sport).

8 Decreto emanato ai sensi del comma 271 del citato articolo 1 della L. n. 207 del 2024. Quest'ultimo comma demanda la definizione delle modalità attuative per il riconoscimento dei contributi, ivi compresa la determinazione dei relativi importi e delle garanzie per il rispetto del limite costituito dalla dotazione del Fondo, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al codice del Terzo settore (codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

I contributi possono essere riconosciuti, in relazione alle suddette prestazioni, con riferimento a ciascun figlio rientrante nelle condizioni sopra ricordate. I contributi hanno natura alternativa rispetto ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le prestazioni in oggetto.

Per la relativa attuazione, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come accennato, il presente **articolo 7**, oltre all'introduzione del finanziamento per l'anno 2027 del "Fondo Dote per la famiglia", sopprime uno stanziamento di pari importo, per il medesimo 2027, già introdotto per il concorso alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni e componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE inferiore a 20.000 euro, presso associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la norma, oggetto ora di soppressione, demandava a un decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri attuativi.

Articolo 8
(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno)

L'**articolo 8,** modificato nel corso dell'esame in sede referente, **riordina l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno**, mantenendone l'unità soggettiva ma **separando funzioni istituzionali e attività sportiva**, anche mediante l'istituzione di un'apposita Istituzione sportiva. Disciplina inoltre governance, sezioni di tiro a segno nazionale (TSN), Ispettore UITS, beni e impianti, sistema contabile, entrate e fase transitoria, coordinando il Codice dell'ordinamento militare e la normativa in materia di armi e pubblica sicurezza.

L'articolo 8 reca una disciplina organica di riordino dell'**Unione italiana tiro a segno (UITS)**.

La relazione illustrativa ricostruisce l'evoluzione storica del **tiro a segno nazionale** e dell'**UITS**, nati con una forte funzione di preparazione militare e poi sviluppatisi anche come organizzazione sportiva. La stessa relazione illustrativa riporta che le ragioni della "*vicinanza*" dell'UITS al mondo militare e della difesa erano ulteriormente alimentate per la fattuale circostanza che molti poligoni appartenenti alle Sezioni del tiro a segno nazionale, variamente dislocati sul territorio, erano pressoché ordinariamente utilizzati anche ai fini dell'addestramento del personale militare. Alla luce di quanto descritto appaiono evidenti, per l'epoca, non solo i profili della prevalenza delle funzioni dell'UITS di interesse della Difesa rispetto a quelli, pure presenti, afferenti all'anima per così dire sportiva dell'Unione, ma, del pari, risultano pienamente supportate e giustificate tanto le previsioni che collocano l'UITS sotto la vigilanza del Ministero della difesa, quanto quelle che attestavano in capo all'Esercito italiano le attribuzioni in materia di agibilità dei poligoni.

La relazione riporta tuttavia come, ad oggi, la situazione sia completamente mutata, in quanto da anni è stato abbandonato l'uso dei poligoni delle sezioni del tiro a segno nazionale per finalità addestrative dei reparti delle Forze armate (anche per la sospensione del servizio di leva). La stessa legge-delega 8 agosto 2019 n. 86, recante "*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*", all'articolo 5, comma 1, lettere *l)* ed *m),* aveva previsto infatti, la revisione e il trasferimento delle funzioni di

vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti e federazioni sportive nazionali, nonché il trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, esercitate dal Ministero della difesa, all'Unione italiana tiro a segno, ma al tempo la delega non fu esercitata.

In considerazione di ciò, la riforma di cui al presente articolo mira quindi a **riordinare la disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno**, senza modificarne la natura di Ente pubblico a base associativa e di federazione sportiva nazionale, ma modificando l'organizzazione dell'Ente introducendo una netta distinzione, a livello organizzativo e amministrativo, tra le funzioni pubblicistiche e sportive.

- ***Unione italiana tiro a segno (UITS)***

La relazione illustrativa riporta che il tiro a segno nazionale (TSN) fu istituito dalla legge 2 luglio 1882, n. 883, con lo scopo di "*cooperare alla educazione militare della nazione preparando la gioventù al servizio militare e conservando la pratica all'esercizio delle armi in tutti coloro che possono essere chiamati alla difesa della patria*". Successivamente, nel 1894 fu fondata a Milano *l'Unione dei Tiratori Italiani* (UTI) poi evoluta nel 1911 nell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). Nel 1930 il tiro a segno venne posto sotto la sorveglianza statale per evidenziare la doppia valenza militare e sportiva; la proprietà dei poligoni passò dall'Unione al demanio, restando in comodato gratuito alle sezioni del tiro a segno nazionale; l'Unione mantenne la propria personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, continuando a svolgere compiti di preparazione militare e post-militare.

Nel 1979 l'UITS si è dotata di un nuovo statuto ed è stata qualificata come ente pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, nonché federazione sportiva affiliata e riconosciuta dal *Comitato olimpico nazionale italiano* (CONI).

Ad oggi l'**Unione Italiana Tiro a Segno**, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, all'articolo 59, è un **ente di diritto pubblico**, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'Unione italiana tiro a segno è **sottoposta alla vigilanza** del Ministero della difesa e realizza i **fini istituzionali** di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) di cui all'articolo 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Essa è altresì **federazione sportiva nazionale** riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

L’attività dell’UITS è regolata dagli articoli da 59 a 64 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e dallo **statuto**, di cui è stata recentemente approvata una nuova versione il 13 gennaio 2025.

L’**organizzazione** e il **funzionamento** dell'Unione italiana tiro a segno pertanto sono disciplinati con statuto, così come previsto dall’articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 dello statuto, l’Unione italiana Tiro a Segno informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e imparzialità, ed è **dotata di autonomia** tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria nei limiti delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Quanto ai **fini perseguiti dall’ente**, l’articolo 2 dello statuto, sviluppando le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, dispone che esso:

a) **promuove l’istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno** con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;

b) **cura la preparazione degli atleti tiratori** per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

c) **vigila e coordina le attività istituzionali delle Sezioni TSN**, in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti egli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;

d) **promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi** presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;

e) **vigila sull'attività sportiva delle Sezioni TSN**, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti.

f) **regola l'uso degli impianti** per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima. Per una consultazione sull’attuazione dei fini si rimanda all’articolo 3 dello statuto.

Per quanto concerne l’**organizzazione**, si segnala che l’Unione Italiana Tiro a Segno è composta da una struttura centrale, da comitati regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da una serie di articolazioni periferiche

denominate sezioni TSN (disciplinate dagli articoli 42 e ss. dello statuto). Presso la struttura centrale sono istituiti gli organi di giustizia sportiva.

L'Unione Italiana Tiro a Segno aderisce, in quanto esclusiva organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all'*Internationol shooting sport federation*, ai cui indirizzi conforma la propria attività, accettandone e applicandone i regolamenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) e del CONI.

Con decreto del Ministro della difesa del 13 febbraio 2026 il mandato commissariale di Walter De Giusti è stato prorogato sino all'insediamento del presidente nazionale dell'Unione e degli organi di revisione e dei membri degli organi collegiali. Il mandato di De Giusti, nominato commissario straordinario con decreto del Ministro della difesa del 5 febbraio 2025, sarebbe dovuto scadere il 15 febbraio 2026.

Si segnala, infine, che il citato DM del 13 febbraio 2026 che ha disposto la proroga del mandato di De Giusti specifica che il commissario, oltre all'esercizio dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, **dovrà apportare le opportune modifiche statutarie**, ivi comprese quelle volte ad **armonizzare la duplice natura dell'Ente** e ogni innovazione necessaria a garantire la sua corretta e sana gestione economica, "rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici".

Per ulteriori informazioni, in particolar modo per quanto concerne le ultime vicende che hanno interessato l'Ente, le procedure di nomina e i requisiti per la nomina, si rinvia al dossier "Le nomine negli enti pubblici" n. 15/Giugno 2026 pubblicato a cura del Servizio per il Controllo Parlamentare.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce che la finalità principale è separare, all'interno dello stesso ente, le **funzioni istituzionali** da quelle **sportive**, mantenendo però l'unitarietà soggettiva dell'UITS e la sua natura di **ente pubblico di natura associativa**.

Lo stesso comma stabilisce che il riordino dell'UITS deve avvenire attraverso lo **statuto** – redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (recante norme in materia di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport; nel corso dell'esame in sede referente, per la parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'Istituzione sportiva, è stata aggiunta la previa approvazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Tale statuto deve disciplinare il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente, in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei **principi e dei criteri direttivi** fissati direttamente dall'articolo 8, comma 1, nelle lettere dalla *a)* alla *t)*.

La lettera *a)* disciplina la **separazione** tra:

- **attività istituzionale**: istruzione, addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e rilascio delle certificazioni previste dalla legge;
- **attività sportiva**: organizzazione, promozione e preparazione degli atleti.

Tale separazione riguarda non solo le funzioni, ma anche le **responsabilità**, la **gestione** e la **contabilità**.

La lettera *b)*, al fine di gestire la parte sportiva, prevede una **Istituzione sportiva**, configurata come organismo strumentale dell'UITS, dotata di **autonomia patrimoniale e gestionale**. Viene altresì previsto che la gestione dell'Istituzione sportiva debba rispettare i principi contabili generali dell'UITS, usare il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'**equilibrio economico** e dell'**obbligo del pareggio finanziario**. Questo equilibrio deve essere valutato considerando anche i contributi destinati per l'attività olimpica e di alto livello.

Infine, la lettera *b)* afferma che nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato.

La lettera *c)* prevede l'individuazione dei diversi soggetti:

- l'**Unione italiana tiro a segno (UITS)**, come ente pubblico di natura associativa;
- l'**Istituzione sportiva** (di cui alla lettera *b)*), per le attività sportive;
- le **sezioni di tiro a segno nazionale**, riconosciute dall'UITS;
- gli **enti o organismi federati**, riconosciuti per lo svolgimento delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione del rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservato in via esclusiva alle sezioni di Tiro a Segno Nazionale;
- gli **organismi sportivi affiliati**, ammessi ai soli fini sportivi.

La lettera *d)* prevede il **consiglio generale** quale organo di amministrazione dell'UITS. Esso ha una durata ordinaria di **quattro anni**,

ma la sua permanenza in carica è comunque collegata al mandato del **presidente nazionale dell'UITS**. Tale consiglio è composto:

- dal presidente nazionale, che lo presiede e ha voto prevalente in caso di parità;
- da un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
- un rappresentante designato dalle sezioni di tiro a segno nazionale tra i rispettivi legali rappresentanti, con le procedure previste dallo statuto;
- due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'UITS per le finalità addestrative.

La lettera *e)* riguarda la riconfigurazione del **collegio dei revisori dei conti** dell'UITS, cioè l'organo incaricato del controllo contabile e finanziario dell'ente. La norma precisa che il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni **anche nei confronti dell'Istituzione sportiva.**

Il collegio è nominato con **decreto del Ministro della difesa**. La lettera *e)* stabilisce inoltre che il collegio è **composto** da **tre revisori effettivi** e **due revisori supplenti**.

In particolare:

- un revisore effettivo, con funzioni di **presidente**, e un revisore supplente sono designati dal **Ministero dell'economia e delle finanze;**
- un revisore effettivo e un revisore supplente sono designati dall'**Autorità politica delegata in materia di sport**;
- un revisore effettivo è designato dal **Comitato olimpico nazionale italiano**.

La lettera *f)* prevede l'istituzione di un **comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale**. Tale comitato è poi articolato in **due sezioni**, ciascuna con competenze diverse:

- la prima sezione ha competenza in materia di **controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge** delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità. Essa è **composta** da:
 - **tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa**;

 - **tre rappresentanti dell'UITS**, designati dal consiglio generale.

 Tutti devono avere **comprovata esperienza professionale** in balistica e nelle attività sportive dell'UITS.

- La seconda sezione riguarda invece le attività di **gestione amministrativa, contabile e patrimoniale**. Essa è composta da esperti iscritti nel **Registro dei revisori legali. In particolare:**
 - un rappresentante designato dall'**Autorità politica delegata in materia di sport**;
 - un rappresentante designato dal **Ministro della difesa**;
 - due rappresentanti dell'**UITS**, designati dal consiglio generale.

La lettera *g)* prevede l'istituzione di un **organo assembleare di livello nazionale la cui** funzione principale è quella di **eleggere**, ogni **quadriennio olimpico**, **i membri del consiglio sportivo**, cioè l'organo che, secondo la successiva lettera h), esercita l'indirizzo della politica sportiva dell'Istituzione sportiva.

Tale organo assembleare è composto da diverse categorie di rappresentanti:

- anzitutto è previsto che vi partecipino i **rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche** e delle **società sportive dilettantistiche affiliate**.
- Vi partecipano poi i **rappresentanti degli atleti** e **dei tecnici**, eletti all'interno di **ciascuna associazione sportiva dilettantistica** e **società sportiva dilettantistica affiliata**.
- Infine, sono previsti i **rappresentanti dei gruppi sportivi militari** e dei **gruppi sportivi dei corpi dello Stato** che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 78 del 2000.

La lettera *h)* disciplina il **consiglio sportivo** dell'UITS, cioè l'organo che, nell'ambito dell'Istituzione sportiva (di cui alla lettera *b)*), si occupa dell'**indirizzo della politica sportiva**.

La disposizione stabilisce anche che le ipotesi di **decadenza** del consiglio sportivo siano disciplinate secondo i principi fondamentali degli

Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del CONI.

Per quanto riguarda la **composizione**, il consiglio sportivo è formato da:

- un **presidente**, eletto dall'organo assembleare nazionale (di cui alla precedente lettera *g)*). Esso **presiede il consiglio sportivo** e ha la **rappresentanza sportiva dell'UITS** presso:
 – la federazione internazionale di riferimento;
 – il CONI;
 – il Comitato italiano paralimpico.
 Ciò significa che, per i profili sportivi, il presidente del consiglio sportivo rappresenta l'UITS nei rapporti con gli organismi sportivi nazionali e internazionali.
- **due rappresentanti degli atleti**. La norma precisa, altresì, che deve essere assicurata la **parità di genere**.
- **un rappresentante dei tecnici**;
- **sette rappresentanti delle associazioni** e **società sportive dilettantistiche affiliate**, assicurando le **pari opportunità**.

La **lettera *i)*** stabilisce una regola di autonomia del **consiglio sportivo** rispetto agli organi di vertice dell'UITS.

La norma prevede che la **decadenza**, per qualsiasi causa, del **presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale** non comporti automaticamente anche la decadenza del **consiglio sportivo**.

La disposizione, pertanto, rafforza l'autonomia della componente sportiva dell'ente, assicurando che l'eventuale cessazione degli organi di vertice dell'UITS non determini automaticamente il venir meno dell'organo di indirizzo della politica sportiva, così da garantire continuità alla gestione delle attività sportive.

La lettera *l)* è stata soppressa in sede referente.

La lettera *m)* stabilisce che lo **statuto dell'UITS** dovrà **disciplinare** i seguenti tre ambiti:

- il primo è lo **svolgimento delle attività addestrative**;
- il secondo ambito è il **rilascio delle certificazioni previste dalla legge**;
- il terzo ambito riguarda le **competenze dell'UITS** sulle **sezioni di tiro a segno nazionale** e sulle relative **delegazioni territoriali**.

Lo statuto dovrà definire il ruolo dell'UITS in materia di:

- costituzione delle sezioni;
- riconoscimento;
- organizzazione interna;
- distribuzione territoriale;
- funzionamento;
- eventuali delegazioni territoriali.

La lettera *n)* attribuisce all'**Unione italiana tiro a segno (UITS)** un ruolo generale di **direzione, coordinamento e vigilanza** nei confronti:

1. **delle sezioni di tiro a segno nazionale**;
2. **degli enti o organismi federati**;
3. **degli organismi sportivi affiliati**.

La stessa norma precisa però che **resta ferma**, tuttavia, la competenza del **consiglio sportivo** per **l'attività di indirizzo in materia sportiva**, da esercitarsi nei limiti delle risorse assegnate.

La lettera *o)* prevede che lo statuto dell'UITS disciplini la creazione di un **fondo interno** destinato agli impianti di tiro.

La **finalità** del fondo è finanziare due tipi di interventi:

1. la **costruzione** di poligoni, impianti di tiro e campi di tiro;
2. il **mantenimento in efficienza** delle stesse tipologie di strutture già esistenti.

Viene altresì specificato che tale fondo è **alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno**.

La lettera *p)* prevede che lo statuto dell'UITS disciplini le **modalità di gestione e di utilizzo** dei **beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno** e dei **beni demaniali in uso**, cioè beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, utilizzati per le attività delle sezioni di tiro a segno nazionale.

Il richiamo al successivo comma 3 è importante poiché esso stabilisce che i **beni demaniali** dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono **concessi in uso a titolo gratuito all'UITS**, che li **destina alle finalità istituzionali e sportive** previste dalla legge.

La lettera *q)* riguarda l'organizzazione delle strutture periferiche sportive nonché degli organi di giustizia sportiva e del *safeguarding.*

Secondo la definizione offerta dal CONI, con il termine "*safeguarding*" si intende l'insieme delle misure e delle pratiche adottate per la prevenzione e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili contro abusi, violenze e discriminazioni.

Nel contesto sportivo, tale pratica si traduce nella creazione e predisposizione di ambienti sicuri, protetti ed inclusivi, nonché nell'osservanza di specifici comportamenti tesi a prevenire e, ove occorra, contrastare e sanzionare le condotte lesive, quali: abusi fisici e/o psicologici, molestie, negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, comportamenti discriminatori, etc…

La norma prevede pertanto lo statuto dell'UITS disciplini:

1. la **costituzione** delle strutture periferiche sportive;
2. la loro **organizzazione**;
3. i loro **compiti**;
4. le loro modalità di **funzionamento**;
5. nonché gli **organi di giustizia sportiva e del *safeguarding***.

Il tutto deve avvenire secondo i **principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva**.

La lettera *r)* demanda allo statuto la definizione **delle categorie di iscritti, tesserati e affiliati**, nonché dei **requisiti** e delle **modalità** di **iscrizione, tesseramento e affiliazione**. La disposizione prevede inoltre la disciplina delle **norme comportamentali**, dei **riconoscimenti**, delle **infrazioni** e delle **sanzioni disciplinari**, nonché delle **modalità di riconoscimento** delle **sezioni di tiro a segno nazionale** e degli **enti o organismi federati**. Tali previsioni devono essere definite **secondo i principi generali** stabiliti dal **consiglio generale** e dall'**Istituzione sportiva**.

La **lettera *s)*** prevede che lo statuto dell'UITS contenga la definizione dei **simboli** dell'Unione italiana tiro a segno e delle **sezioni di tiro a segno nazionale**.

La lettera *t)* chiude l'elenco dei contenuti che dovranno essere disciplinati dallo statuto dell'UITS. Essa prevede che lo statuto definisca le **modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi**.

Il **comma 2** disciplina la figura del **presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno**, individuandone funzioni, modalità di nomina, durata e limiti di rinnovo.

Tale disposizione stabilisce anzitutto che il presidente nazionale ha la **rappresentanza legale dell'ente** ed esercita le **funzioni** attribuitegli dalla **legge**, dallo **statuto** e dai **regolamenti**. Il presidente, inoltre, **promuove, dirige e coordina** le attività dell'UITS.

Nella seconda parte il comma prevede una specifica **procedura di nomina**. Il presidente nazionale è **nominato** con **decreto del Presidente della Repubblica**.

La nomina avviene:

- su **proposta** del **Presidente del Consiglio dei ministri**;
- di **concerto** con il **Ministro della difesa**;
- previa deliberazione del **Consiglio dei ministri**.

Il mandato dura **quattro anni** e può essere rinnovato, ma **per non più di due volte**. La disposizione stabilisce inoltre che i **componenti degli altri organi centrali dell'UITS** durano in carica **quattro anni** e possono essere confermati, **fatta salva la disciplina speciale prevista per il consiglio generale dal comma 1, lettera d)**.

Il **comma 3** disciplina il **regime** dei **beni pubblici** utilizzati dalle **sezioni di tiro a segno nazionale**.

La disposizione riguarda i beni che appartengono al **demanio dello Stato** (esclusi, quindi, i beni del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato) o al demanio di un **altro ente pubblico** e che sono già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale. La norma stabilisce che questi beni siano concessi **in uso a titolo gratuito** all'**Unione italiana tiro a segno**. L'UITS è tenuta a destinare tali beni alle **finalità istituzionali e sportive previste dalla legge**.

Il **comma 4** attribuisce all'**Unione italiana tiro a segno (UITS)** un ruolo centrale nella gestione tecnica degli impianti destinati al tiro.

La disposizione riguarda tre profili principali:

1. il **controllo tecnico dei lavori** su poligoni, impianti e campi di tiro;
2. il **rilascio delle agibilità**;

3. l'**ammodernamento e la gestione centralizzata** degli impianti e dei campi di tiro.

La prima parte del comma stabilisce che l'UITS provvede al **controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori** relativi a:

- realizzazione;
- sistemazione;
- manutenzione;

di **poligoni di tiro**, **impianti di tiro** e **campi di tiro**.

L'UITS esercita questo compito sulla base di **direttive tecniche**. Tali direttive sono adottate previo **parere obbligatorio e vincolante** della competente sezione del **comitato tecnico di vigilanza**.

Inoltre, il comma in esame attribuisce all'UITS anche il compito di **rilasciare le agibilità** riguardo l'idoneità di poligoni, impianti e campi di tiro a essere utilizzati in condizioni di sicurezza e conformità tecnica. La norma precisa che il rilascio delle agibilità riguarda anche i **locali per la custodia di armi e munizioni** presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale.

Infine, il comma prevede che l'UITS provveda all'**ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro** e ne assicuri la **gestione in forma centralizzata**. Lo stesso comma consente infine all'UITS di affidare la **gestione** o l'**utilizzazione** degli impianti e dei campi di tiro a enti o organismi terzi.

Questa possibilità è però sottoposta a due condizioni:

- deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente;
- deve avvenire mediante **procedure a evidenza pubblica**.

Il comma prevede che l'UITS provveda alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, **a valere sulle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime**.

Nel corso dell'esame in sede referente si segnala che **il comma 5 è stato soppresso.**

Il **comma 6** disciplina il **riconoscimento** degli **enti o organismi federati** all'UITS e, più in generale, alcuni aspetti dell'**organizzazione territoriale** del sistema del tiro a segno nazionale.

La prima parte del comma stabilisce che l'UITS può **riconoscere** come **soggetti federati** gli enti o organismi che aderiscono volontariamente e che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa. Il riconoscimento avviene nei termini stabiliti dallo **statuto.**

Lo stesso comma, per come riformulato in sede referente, stabilisce che **gli enti o organismi federati**, **per poter esercitare attività ludica con l'uso delle armi** – con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA) e di ogni altra certificazione per gli usi di legge, riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale – devono possedere devono possedere **requisiti** specifici.

I requisiti indicati sono:

- **affidabilità organizzativa**;
- **idoneità tecnica**;
- **professionalità**;
- **continuità operativa**;
- **sicurezza**.

Viene inoltre affermato che questi requisiti saranno precisati dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'UITS.

Il comma in esame stabilisce poi che lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano:

- il numero e la distribuzione territoriale delle **sezioni di tiro a segno nazionale e delle delegazioni**;
- i **requisiti economico-finanziari ulteriori** rispetto a quelli già indicati nel periodo precedente.

L'ultima parte del comma introduce infine una regola territoriale precisa prevedendo che **in ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione** del tiro a segno nazionale.

Resta però possibile istituire **delegazioni comunali**, dotate di propria autonomia gestionale, secondo quanto previsto dallo statuto dell'UITS.

Quindi, nei comuni sotto i 500.000 abitanti, la regola è: una sola sezione riconosciuta; eventuali ulteriori presidi territoriali possono essere organizzati come delegazioni, non come sezioni autonome.

Il **comma 7** disciplina la **natura** e le **funzioni** delle **sezioni di tiro a segno nazionale** nel nuovo assetto dell'UITS.

La disposizione chiarisce anzitutto che le sezioni hanno **natura giuridica di diritto privato** e sono **riconosciute** dall'**Unione italiana tiro a segno**. Lo stesso comma precisa successivamente che tali sezioni **svolgono i compiti istituzionali** previsti dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'UITS. La norma richiama diverse fonti: il regolamento di pubblica sicurezza del 1940 (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), la legge n. 110 del 1975 recante disposizioni in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, il Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), lo statuto e i regolamenti dell'UITS.

Il comma stabilisce inoltre che le sezioni sono iscritte nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La stessa disposizione, nella parte finale, individua poi **tre compiti principali** delle sezioni di tiro a segno nazionale:

- la lettera *a)* afferma che le sezioni provvedono all'**addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale**.
- la lettera *b)* riporta che le sezioni **curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno**, la **preparazione tecnica dei tesserati** e **l'organizzazione di manifestazioni sportive** in regime di affiliazione.
- La lettera *c)* attribuisce alle sezioni anche una **funzione promozionale e divulgativa**. Le sezioni possono promuovere la conoscenza del tiro a segno e svolgere attività di divulgazione, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

Il **comma 8** disciplina la **rappresentanza assembleare sportiva** delle **sezioni di tiro a segno nazionale** che **partecipano anche all'attività sportiva** dell'UITS.

La disposizione stabilisce chi esprime il **voto interno** ai fini della rappresentanza nell'assemblea sportiva nazionale prevista dalla lettera g) del comma 1.

Il comma in esame stabilisce che, quando una sezione partecipa anche alla vita sportiva dell'UITS, deve essere individuata la sua rappresentanza sportiva. Esso prevede che **il voto interno sia espresso da tre componenti**:

1. **il presidente dell'organismo sportivo** cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale;
2. **il rappresentante degli atleti**;
3. **il rappresentante dei tecnici**.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo **statuto dell'UITS**.

Il **comma 9** disciplina **l'affiliazione** all'UITS degli **organismi sportivi**, cioè i soggetti che entrano nel sistema dell'Unione italiana tiro a segno **solo per finalità sportive**. La norma va letta nella logica generale dell'articolo 8, che separa le funzioni **istituzionali e addestrative** da quelle **sportive**.

Il comma in esame prevede che possano **affiliarsi** all'UITS, ai fini sportivi, gli **organismi sportivi** che abbiano la disponibilità di un **impianto** o di un **campo di tiro**, oppure che ne utilizzino uno in base a un **titolo legittimo**.

Per affiliarsi, l'organismo sportivo deve essere costituito con **atto costitutivo** e **statuto** conformi:

1. allo statuto dell'**UITS**;
2. ai principi fondamentali del **CONI**;
3. alle ulteriori disposizioni dell'**ordinamento sportivo vigente**.

Viene altresì previsto che gli organismi sportivi affiliati **partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'UITS**.

Il comma, per come riformulato in sede referente, chiarisce inoltre che gli **organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo** dell'Unione italiana tiro a segno e **non possono** in nessun caso svolgere le **attività certificative riservate dalla legge, compreso il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi** (DIMA), che resta di competenza esclusiva delle sezioni di tiro a segno nazionale.

Il **comma 10** chiarisce che le funzioni di **pubblica sicurezza** connesse all'**uso delle armi** restano attribuite agli **ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza**, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 110 del 1975. Tale disposizione, tra l'altro, prevede la licenza prefettizia per direttori e istruttori delle sezioni, obblighi di tenuta e aggiornamento degli elenchi degli iscritti, degli inventari delle armi, dei registri di carico e scarico delle munizioni e dei registri delle frequenze, nonché l'esibizione di tali atti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Il comma salvaguarda quindi le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, chiarendo che il riordino dell'UITS non incide sui controlli previsti, per le attività di tiro a segno, dalla normativa vigente in materia di armi.

Il **comma 11** individua le **fonti di entrata delle sezioni di tiro a segno nazionale**. In particolare, la disposizione prevede che le entrate delle sezioni sono costituite da cinque categorie:

- la lettera *a)* attribuisce alle sezioni il **75 per cento** dei proventi derivanti dai **corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno** e dai **corsi per il maneggio delle armi**. Il restante **25 per cento** non resta alla sezione, ma confluisce tra le entrate dell'UITS per l'area istituzionale, come previsto dal successivo comma 12;
- la lettera *b)* comprende i proventi derivanti dall'**attività sportiva** e da quella **ludico-amatoriale;**
- La lettera *c)* include:
 - contributi di enti pubblici;
 - contributi di soggetti privati;
 - donazioni;
 - liberalità;
 - lasciti.

 Per donazioni, liberalità e lasciti è però richiesta una **accettazione deliberata** secondo le modalità stabilite nello statuto dell'UITS.
- La lettera *d)* considera entrate anche i **corrispettivi** derivanti da:
 - attività didattica;
 - servizi resi;
 - eventuale attività di promozione pubblicitaria.
- La lettera *e)* ha una funzione residuale. Include le **ulteriori entrate comunque riferibili alla gestione della sezione**.

Il **comma 12** disciplina il **sistema contabile dell'UITS**, prevedendo un sistema unitario articolato in due ambiti gestionali distinti, riferiti

rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza di entrate, spese, costi, ricavi e risultati di gestione.

La norma va letta insieme al principio generale del comma 1, lettera a), secondo cui devono essere separate funzioni, responsabilità, gestione e contabilità tra area istituzionale e attività sportiva. Nel comma 12 questa separazione viene tradotta in regole contabili concrete.

La prima parte del comma in esame afferma che l'UITS adotta un **sistema contabile unitario**, articolato però in due ambiti gestionali distinti:

1. **area istituzionale dell'ente**;
2. **Istituzione sportiva**.

Il modello che emerge è il seguente: **un solo ente, un solo sistema contabile, ma due aree gestionali separate**. La relazione tecnica riassume questo assetto parlando di "un bilancio unico articolato in due sezioni distinte, con separata evidenza di entrate, spese, costi, ricavi e risultati di gestione".

Il comma stabilisce che l'UITS redige **distinti documenti contabili preventivi e consuntivi**, rispettivamente riferiti:

- all'area istituzionale dell'ente;
- all'Istituzione sportiva.

Come noto, i documenti **preventivi** servono a programmare entrate e spese future; i documenti **consuntivi** servono invece a rendicontare la gestione effettivamente svolta.

Lo stesso comma precisa poi che il **bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva** costituiscono **specifiche sezioni da allegare** ai corrispondenti documenti contabili dell'UITS.

Questo significa che l'Istituzione sportiva ha una propria evidenza contabile, ma il suo bilancio non vive fuori dal bilancio dell'UITS.

Il comma in esame, alla lettera *a)*, individua poi quelle che sono le **entrate dell'area istituzionale dell'UITS**. Rientrano in questa area:

- la **quota annua per l'iscrizione obbligatoria** prevista dall'articolo 251, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- le **quote federative**;

- i **proventi dei corsi di formazione** dei direttori di tiro e degli istruttori UITS;
- i **corrispettivi per verifiche tecniche e per servizi addestrativi e di vigilanza**;
- **contributi privati e pubblici**, ma con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- **donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi, entrate eventuali e rendite patrimoniali**;
- il **25 per cento** dei **proventi** dei **corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno** e dei **corsi per il maneggio delle armi**.

Quest'ultimo punto si coordina con il precedente comma 10: alle sezioni resta il **75 per cento** di tali proventi, mentre all'UITS affluisce il restante **25 per cento**.

La lettera *b)* individua invece le **entrate dell'Istituzione sportiva**, cioè le risorse destinate alla componente sportiva dell'UITS. Sono entrate sportive:

- le **quote di tesseramento**;
- i **contributi relativi all'attività sportiva**;
- i **contributi di Sport e salute S.p.A.**;
- eventuali **contributi del CONI** e del **Comitato italiano paralimpico**;
- i **proventi** dei **corsi di formazione sportiva**.

Queste risorse finanziano l'attività sportiva: organizzazione, promozione, preparazione degli atleti, attività olimpica e di alto livello.

La relazione tecnica aggiunge un dato utile: la riforma incide sul sistema delle entrate dell'ente, prevedendo, rispetto al regime vigente, l'attribuzione integrale all'UITS della quota annua degli iscritti d'obbligo e l'attribuzione all'UITS del 25 per cento dei costi connessi a corsi, diplomi e patentini. Precisa inoltre che la quota annua per l'iscrizione obbligatoria viene incrementata da **11,56 euro a 25 euro** e affluisce integralmente all'UITS.

Il **comma 13** demanda al **regolamento di amministrazione e contabilità** la disciplina della **gestione amministrativa, contabile e finanziaria** dell'UITS, della **tenuta delle scritture contabili** nonché della **predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi**. Il regolamento deve essere ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'art. 13, lettera *o)* del decreto legislativo n. 419/1999. La disposizione completa il nuovo assetto contabile delineato dal comma 12, demandando a

un atto regolamentare interno la definizione delle modalità operative necessarie ad assicurare una gestione trasparente e separata tra area istituzionale e Istituzione sportiva.

Il **comma 14** disciplina il **trattamento economico delle cariche dell'UITS** e dell'**Istituzione sportiva**.

La prima parte del comma in esame stabilisce che al **presidente nazionale dell'UITS** è attribuita un'**indennità di carica**. Essa è riconosciuta:

- **nei limiti** previsti dalla normativa vigente;
- **secondo i criteri** stabiliti dalla normativa vigente;
- ed è determinata direttamente nel **provvedimento di nomina**.

Quindi l'indennità del presidente nazionale viene fissata nell'atto con cui il presidente è nominato, cioè nel decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 2, ma deve comunque rispettare i limiti generali applicabili.

La seconda parte stabilisce invece che ai **componenti degli organi dell'ente** non è attribuita l'indennità di carica. Tuttavia, la norma consente che a tali componenti sia attribuito un **gettone di presenza**. Anche in questo caso il gettone deve rispettare i **limiti** e i **criteri** stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno.

L'ultima parte prevede, invece, che tutte le cariche degli organi dell'**Istituzione sportiva**, sia centrali sia periferiche, sono svolte **a titolo gratuito**.

La relazione illustrativa precisa che questa gratuità è prevista in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo.

Il **comma 15** disciplina il **regime** dei **beni mobili e immobili** utilizzati per il **funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale** e per lo **svolgimento delle attività addestrative e sportive**.

In particolare, la disposizione chiarisce che **i beni mobili e immobili** destinati al **funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale** e allo **svolgimento delle relative attività addestrative e sportive** rimangono nella **piena disponibilità dell'UITS.**

Il comma attribuisce all'UITS il compito di **disciplinare l'utilizzo, l'amministrazione**, **la conservazione** e **la destinazione** dei beni. Questa disciplina deve avvenire secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto dell'UITS, dal regolamento di amministrazione e contabilità nonché dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni.

La seconda parte del comma riguarda i **soggetti affidatari della gestione delle sezioni**. Questi soggetti possono utilizzare i beni, ma devono usarli **esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento**. La norma precisa poi che l'utilizzo dei beni non comporta l'acquisto di **diritti dominicali** o di **disponibilità autonoma incompatibili** con le attribuzioni dell'UITS.

Il **comma 16** dispone **l'abrogazione** degli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. n. 90 del 2010. La disposizione ha funzione di coordinamento normativo, in quanto elimina la previgente disciplina regolamentare relativa all'UITS e alle sezioni del tiro a segno nazionale, superata dal nuovo assetto ordinamentale delineato dal presente articolo, a livello di fonte primaria.

Articolo	Oggetto
Art. 60	Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
Art. 61	Sezioni del tiro a segno nazionale
Art. 62	Statuto dell'Unione italiana tiro a segno
Art. 63	Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
Art. 64	Amministrazione e contabilità

Il **comma 17** contiene modifiche puntuali al **Codice dell'ordinamento militare (COM)** al fine di coordinare il Codice con il nuovo assetto dell'UITS delineato dal presente articolo.

In particolare, la **lettera *a)*** modifica l'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare – avente ad oggetto gli enti posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa – **aggiungendo il nuovo comma 3-*bis***. La nuova disposizione precisa che la vigilanza sull'UITS è finalizzata alla **verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi** e del **rendiconto generale**, ma solo per la parte relativa alle **funzioni istituzionali dell'ente**.

La **lettera *b)*** interviene sull'articolo 250 del Codice dell'ordinamento militare, avente ad oggetto "Campi e impianti di tiro a segno".

Il **numero 1)** sostituisce il riferimento alla vigilanza del **Ministero della difesa** con la vigilanza dell'**UITS**. In particolare, con la novella introdotta, l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno è affidata alla vigilanza dell'UITS (anziché al Ministero della difesa), che in tale attività "adotta le **direttive tecniche** per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale".

La modifica è coerente con il comma 4 del presente articolo, che attribuisce all'UITS il controllo tecnico sull'esecuzione dei lavori di realizzazione, sistemazione e manutenzione dei poligoni, nonché il rilascio delle agibilità.

Il **numero 2)** modifica il comma 3 dell'articolo 250 del COM.

La novella sostituisce le sezioni con l'**Unione italiana tiro a segno**. Quindi i campi demaniali **non sono più dati direttamente in uso gratuito alle singole sezioni**, ma all'**UITS**, che poi ne disciplina l'utilizzazione.

La nuova formulazione precisa infatti che l'UITS utilizza e disciplina tali beni secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro.

La **lettera *c)*** interviene sull'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare, relativo all'"Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro - quota di iscrizione".

In particolare, il **numero 1)** interviene sul comma 2, dell'articolo 251 del COM. Il testo vigente prevede che l'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale siano obbligatorie, ai fini della richiesta del porto d'armi per la caccia o per uso personale, per chi **non ha prestato o non presta servizio presso le Forze armate dello Stato**.

Il **numero 1)** aggiunge, accanto alle **Forze armate dello Stato**, anche i **Corpi armati dello Stato**. La novella chiarisce che **l'esclusione dall'obbligo di iscrizione/frequenza** non riguarda soltanto chi abbia prestato o presti servizio nelle **Forze armate**, ma anche chi abbia prestato o presti servizio nei **Corpi armati dello Stato**.

Il **numero 2) inserisce** nell'articolo 251 il nuovo **comma 2-*bis***.

La nuova disposizione stabilisce che, nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 251, l'UITS provvede:

- alla **formazione sulla legislazione in materia di armi**;
- all'**addestramento** mediante protocolli che prevedono **tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi**.

Il **numero 3)** sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 251 del COM.

La nuova disposizione stabilisce che la **quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'UITS**, per le categorie indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 251, è pari a **25 euro**.

Quindi la norma fissa direttamente a livello legislativo l'importo della quota annua obbligatoria.

La relazione tecnica precisa che tale quota affluisce integralmente all'UITS e segnala che viene incrementata rispetto al regime vigente, passando da **11,56 euro a 25 euro**.

Questa modifica si collega al comma 12 del presente articolo, che include la quota annua di iscrizione obbligatoria tra le entrate dell'area istituzionale dell'UITS.

Il **comma 18** modifica l'articolo 31 della legge n. 110 del 1975, recante la disciplina relativa alla **vigilanza sulle attività di tiro a segno**, al fine di coordinarlo con il nuovo assetto dell'UITS.

La **lettera *a)*** modifica il primo comma dell'articolo 31 della legge 8 aprile 1975, n. 110. Il testo vigente richiama le disposizioni sul tiro a segno nazionale contenute nel Codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. La novella aggiunge anche il riferimento alla **legislazione vigente**.

Il senso è ampliare la clausola di coordinamento: le regole dell'articolo 31 continuano ad applicarsi tenendo conto non solo del Codice dell'ordinamento militare e del d.P.R. n. 90 del 2010, ma anche delle ulteriori disposizioni legislative vigenti, compresa la nuova disciplina introdotta dal presente articolo.

La **lettera *b)*** sostituisce il secondo comma dell'articolo 31 della legge 8 aprile 1975, n. 110.

Nel testo previgente, il secondo comma prevedeva una presunzione di capacità tecnica per coloro che esercitavano già l'attività nelle sezioni al momento dell'entrata in vigore della legge.

Il testo novellato supera tale presunzione e stabilisce che i **requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori** sono determinati dall'**UITS**, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto in ordine alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). In continuità le disposizioni precedenti, viene precisato che il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 18 sono state soppresse nel corso dell'esame in sede referente.

Il **comma 19** modifica il primo comma dell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del TULPS, di cui al **r.d. n. 635 del 1940**, **inserendo una clausola di salvaguardia riferita all'articolo 251, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, oggetto di modifica** da parte del precedente comma 17 dell'articolo in esame. La disposizione chiarisce che restano ferme le previsioni relative all'obbligo di iscrizione e frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, nei confronti di coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

Tale intervento - di rango primario - opera dunque una **modifica diretta e frammentaria ad un atto di natura secondaria**, ossia il regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto n. 635/1940. Si tratta di **una pratica costantemente censurata dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati**, poiché in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.

Si valuti pertanto l'opportunità di riformulare la disposizione in esame nel senso di autorizzare la modifica della norma regolamentare sulla quale si interviene.

Il **comma 20** modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 36 del 1990, **inserendo anch'essa una clausola di salvaguardia del medesimo articolo**. La disposizione non modifica le categorie di soggetti alle quali è consentito il porto d'armi senza licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai soli fini della difesa personale, né incide sui commi 2 e 3 del medesimo articolo 7. Essa chiarisce tuttavia che resta ferma, ove applicabile, la disciplina relativa all'obbligo di iscrizione e frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

Il **comma 21** disciplina la **fase transitoria** di attuazione della riforma dell'UITS, **prorogando il Commissario straordinario**, nominato con decreto del Ministro della difesa del 13 febbraio 2026, fino alla nomina del presidente nazionale. Al Commissario sono attribuiti **due compiti principali**:

- la lettera *a)* affida al Commissario il compito di provvedere, entro **novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto**, **all'adeguamento** dello **statuto dell'UITS**. Lo statuto è adeguato "per la successiva approvazione ai sensi del comma 1". Il comma 1 prevede infatti che lo statuto sia approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport.
- La lettera *b)* prevede che il Commissario, entro **trenta giorni dall'approvazione dello statuto**, adotti il **regolamento di amministrazione e contabilità**.

Il **comma 22** completa la disciplina transitoria prevista dal comma 21. In particolare, la disposizione stabilisce che, **entro trenta giorni dall'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità**, le **sezioni di tiro a segno nazionale devono adeguare la propria organizzazione amministrativa e contabile** alle disposizioni del presente articolo, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità.

Dalla lettura unificata con il precedente comma 21, la sequenza pertanto risulta essere la seguente:

1. il Commissario adegua lo statuto UITS entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto;

2. lo statuto viene approvato secondo la procedura prevista dal comma 1;
3. entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto, il Commissario adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
4. entro 30 giorni dall'adozione di tale regolamento, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile.

Il **comma 23** prevede che, **una volta nominato il presidente nazionale**, sarà quest'ultimo a curare le attività necessarie alla **costituzione degli organi collegiali** previsti dal nuovo statuto. Tali attività devono essere completate **entro il 31 dicembre 2026**. La disposizione si inserisce nella disciplina transitoria del riordino dell'ente e mira ad assicurare il passaggio dalla gestione commissariale al funzionamento ordinario dell'UITS secondo il nuovo assetto statutario.

Il **comma 24** prevede che, **fino al completamento degli adempimenti transitori**, previsti dai commi 21 e 22, relativi **all'adeguamento dello statuto**, all'**adozione del regolamento di amministrazione e contabilità** e all'**adeguamento dell'organizzazione amministrativa e contabile delle sezioni di tiro a segno**, **continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, in quanto compatibili**. La disposizione assicura la continuità amministrativa e gestionale dell'UITS durante la fase di transizione al nuovo assetto.

Il **comma 25**, modificato in **sede referente**, prevede che le **elezioni** per il **rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva** sono **indette successivamente all'approvazione dello statuto adeguato agli adempimenti del Commissario straordinario nonché alla costituzione degli organi collegiali da parte del presidente nazionale**, in conformità alle modalità stabilite dallo statuto e nel rispetto dei princìpi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. La disposizione precisa inoltre che le **eventuali procedure elettorali indette o espletate prima dell'approvazione dello statuto adeguato non producono effetti** ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Infine, la norma prevede che **entro trenta giorni dal completamento dei prescritti adempimenti** da parte **del presidente nazionale**, sono **riaperti i termini per la presentazione delle candidature**. La disposizione mira dunque a coordinare il rinnovo degli organi sportivi con il completamento del nuovo assetto ordinamentale.

Il **comma 26** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che, fermo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo, in ordine alla copertura delle spese dell'UITS mediante le entrate dell'ente, le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 8-*bis*
(Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)

L'**articolo 8-*bis,*** introdotto in sede referente, reca una disciplina di **riordino** dell'**organizzazione sportiva della Difesa**. Esso, in particolare, intervenendo sul Codice dell'ordinamento militare, **istituisce** presso lo Stato maggiore della difesa il **Gruppo sportivo della Difesa**, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-funzionale e rappresentanza unitaria delle attività sportive militari nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

L'**articolo** in esame introduce una disciplina di **riordino** dell'**organizzazione sportiva della Difesa**.

L'**obiettivo** è quello di assicurare:

- l'**unitarietà dell'indirizzo strategico**;
- il **coordinamento** delle attività sportive di interesse della Difesa;
- il **potenziamento** dello sport militare;
- l'**unicità della rappresentanza militare** nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale

Il **comma 1** inserisce nel Codice dell'ordinamento militare (COM) – al Libro Primo, Capo III, Sezione II, dedicata agli organismi interforze – **il nuovo articolo 30-*bis***, rubricato "Organizzazione sportiva della Difesa".

Tale articolo – al comma 1 – **istituisce**, presso lo Stato maggiore della difesa, il **Gruppo sportivo della Difesa**.

Le sue funzioni principali sono:

a) **definire gli obiettivi strategici** della Difesa nello sport olimpico, paralimpico e di alto livello, nonché individuare gli indirizzi strategici della programmazione sportiva della Difesa e le discipline sportive di interesse;
b) **assicurare il raccordo istituzionale** con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), la società Sport e Salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali; esercita inoltre la **rappresentanza esterna** delle attività sportive della Difesa;

c) **coordinare la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti**, nel rispetto delle competenze delle singole Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
d) **definire indirizzi sull'utilizzo delle risorse** destinate alle attività sportive;
e) **coordinare la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi** e alle attività del **Consiglio internazionale dello sport militare** (CISM);
f) **promuovere iniziative sulla cultura dello sport, della difesa e della legalità**;
g) **coordinare la comunicazione istituzionale** della Difesa connessa allo sport.

Lo stesso articolo 30-*bis*, al comma 2, prevede inoltre che con **decreto del Ministro della difesa** siano definiti:

- **l'organizzazione interna** del Gruppo sportivo della Difesa;
- la sua **articolazione ordinativa**;
- le sue **modalità di funzionamento**;
- i **rapporti con i centri sportivi delle Forze armate**;
- i **rapporti con il centro sportivo dell'Arma dei carabinieri**;
- i **rapporti con il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa**.

Il **comma 2** risulta volto a disciplinare il rapporto tra il nuovo **Gruppo sportivo della Difesa** e i centri sportivi già esistenti presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e il settore paralimpico della Difesa.

In particolare, è previsto che i **centri sportivi** delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa continuano ad assicurare l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del **personale** e delle **infrastrutture** di rispettiva competenza. Il medesimo comma precisa che i centri sportivi operano, **per le attività sportive**, secondo gli **indirizzi** e il **coordinamento tecnico-funzionale** del Gruppo sportivo della Difesa, che effettua la propria attività con **personale in servizio**.

• ***I centri sportivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa***

L'**Esercito** dispone del Centro Sportivo Esercito e del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, che curano la preparazione di atleti, istruttori e tecnici

militari. Le fonti ufficiali dell'Esercito richiamano il ruolo del centro nella preparazione di atleti militari e nei risultati olimpici e internazionali.

La **Marina militare** organizza l'attività agonistica attraverso Centri Sportivi Agonistici (CSA), articolati per discipline. Gli atleti della Marina accedono tramite concorso e si allenano nei centri sportivi organizzati per specialità; tra le discipline indicate figurano, tra le altre, tiro a volo, canoa, nuoto, tuffi, tiro con l'arco, tiro a segno, vela e canottaggio. La Marina cura la diffusione tra i giovani della cultura del mare e dello sport con molteplici iniziative.

L'**Aeronautica militare** dispone del Centro Sportivo Aeronautica Militare, con sede storica a Vigna di Valle. Per accedere come atleta dell'Aeronautica occorre partecipare a concorsi dedicati al personale da arruolare come "VFP4 - Atleta", riservati ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dalle federazioni sportive competenti.

Il **Centro Sportivo Carabinieri** coordina, dirige e sostiene le attività sportive dell'Arma. Secondo la pagina istituzionale dell'Arma, il centro ha il fine di promuovere l'immagine dell'Arma attraverso i risultati dei carabinieri-atleti, molti dei quali fanno parte delle rappresentative nazionali e olimpiche.

Il Centro Sportivo Carabinieri svolge anche una funzione di sostegno allo sport nazionale, mettendo a disposizione atleti, tecnici, impianti e supporto organizzativo nei rapporti con CONI e federazioni sportive. La stessa fonte evidenzia anche la presenza di sezioni giovanili e l'uso degli impianti sportivi dell'Arma per attività formative e promozionali.

Accanto ai centri sportivi militari tradizionali, opera il **Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa**, costituito il 22 dicembre 2014. La Difesa lo presenta come una realtà volta ad avviare il personale militare ed ex militare con disabilità alla pratica sportiva, anche come strumento di recupero fisico e psicologico.

Nel 2026 è stato inoltre inaugurato il **Centro Sportivo Paralimpico della Difesa (CSPD)**, presso il Centro Logistico Sportivo di Roma Urbe dell'Aeronautica militare, definito come la "casa degli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa". La fonte ufficiale riferisce che il Centro dispone di uffici, sede amministrativa e organico dedicato, con ulteriori interventi infrastrutturali programmati.

Per un approfondimento relativamente ai gruppi sportivi militari si rinvia invece al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari.

Il **comma 3** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 8-*ter*
(Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa)

L'**articolo 8-*ter***, introdotto in sede referente, prevede la promozione da parte delle Forze armate dei valori della sana attività sportiva, favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche anche consentendo l'**accesso alle palestre e agli spazi interni delle** caserme con impiego delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici.

Più in dettaglio, con la finalità di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, **con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi**, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, la disposizione integra il Codice dell'ordinamento militare inserendo l'articolo 547-*bis*.

Tale nuovo articolo del COM prevede, al **comma 1**, che le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con **associazioni sportive dilettantistiche** anche consentendo l'accesso alle palestre e agli spazi interni delle caserme con **impiego delle relative attrezzature** e con il **supporto dei propri tecnici**, eventualmente avvalendosi dell'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545.

Si ricorda che il citato **articolo 941** del Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) elenca le Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati. L'**articolo 545** citato riguarda invece il COM, e autorizza il Ministero della difesa, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Il DPR 90/2010 disciplina la materia delle permute agli artt. 569-574.

Il **comma 2** reca invece la **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

L'**articolo 9** rifinanzia il **Fondo *sport* per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a **4 milioni di euro per l'anno 2027**.

L'**articolo 9**, composto da due commi, interviene in materia di **borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari**.

In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, rifinanziando il **Fondo *sport* per studenti universitari** per una cifra pari a **4 milioni** di euro per l'anno **2027**.

Il successivo **comma 2** individua le **coperture finanziarie** disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del **bilancio triennale 2026-2028**, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2026**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Si ricorda che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025, nel **testo originario**, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo *Sport*, il **Fondo *sport* per studenti universitari**, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di **1 milione** di euro per l'anno **2025**.

Successivamente, l'articolo 1, comma 499, della **legge di bilancio per il 2026** (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ha **rifinanziato** il Fondo per una cifra pari a **5 milioni** di euro per l'anno **2026**, a valere sul Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006. La novella disposta dall'articolo 9 in commento **modifica** dunque la **copertura** finanziaria del Fondo.

La disposizione prevede che i **requisiti**, i **criteri** e le **modalità di erogazione** delle borse di studio siano definiti con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di *sport*, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca; tale decreto **non risulta ancora emanato**.

Le borse di studio in questione possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i **Collegi universitari di merito** accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. A tale proposito, giova ricordare che i **collegi universitari di merito** sono strutture residenziali unitarie destinate a

ospitare studenti delle Università italiane, statali e non statali, che nel corso degli studi superiori abbiano dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza. Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, disciplina l'accreditamento dei collegi universitari di merito. In particolare, l'articolo 17 della suddetta legge stabilisce che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento, le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati, ed è consentito ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni. Il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale e la domanda deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri l'esclusiva finalità di gestione di collegi universitari, il prestigio acquisito in ambito culturale, la qualificazione in ambito formativo e la rilevanza internazionale dell'istituzione. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento. Con il medesimo decreto sono altresì definite modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito *internet* della Conferenza dei collegi universitari di merito, la quale rappresenta, supporta e promuove i collegi universitari di merito come modello residenziale e educativo che favorisce la promozione sociale fondata sul merito.

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

Articolo 10, commi 1-5
(Attività di protezione civile connesse alla visita del Papa sull'isola di Lampedusa e alle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi)

L'**articolo 10, commi 1-5,** attribuisce una serie di competenze, al Capo del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzate ad assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la visita del Papa sull'isola di Lampedusa e con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento di tali eventi (commi 1 e 2).
Per la gestione e lo svolgimento delle attività citate, sono attribuiti specifici poteri al Capo del DPC (commi 3 e 4).
Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 5)

La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento del DPC previsto e disciplinato dai commi in esame si rende necessario poiché gli eventi succitati "si connotano per la loro straordinarietà sotto molteplici profili. Essi assumono, invero, un rilievo non soltanto religioso e istituzionale, ma anche mediatico e simbolico di portata internazionale, in quanto destinati a richiamare l'attenzione della comunità globale su territori che a livello nazionale rappresentano, per diverse ragioni, mete di particolare afflusso. In particolare, tali eventi determinano una significativa partecipazione di fedeli, delegazioni istituzionali e operatori dell'informazione provenienti dall'Italia e dall'estero, comportando esigenze organizzative e logistiche eccezionali per i territori interessati. In tale contesto, la presenza del Pontefice e di molteplici Autorità civili agli eventi in rassegna condurrà a configurarli come eventi di rilevante significato, anche per la loro idoneità a valorizzare i temi della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione internazionale".

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.

Competenze del Capo del DPC in relazione alle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (comma 1)

Il comma 1 reca disposizioni finalizzate ad assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi.

A tal fine viene previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento indicati dal seguente comma 3, **individua, definisce e attua:**

- le **misure organizzative** relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi;
- nonché le **iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi** comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

Competenze del Capo del DPC in relazione alla visita del Papa sull'isola di Lampedusa del 4 luglio 2026 (comma 2)

Il comma 2 reca disposizioni **identiche a quelle recate dal comma precedente**, ma in relazione alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026.

Anche per tale evento viene infatti previsto che il Capo del DPC, nell'esercizio dei poteri di coordinamento indicati dal comma 3, individua, definisce e attua le succitate misure organizzative nonché le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'evento di cui trattasi.

Si fa notare che, in attuazione di tali disposizioni, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile 29 giugno 2026, n. 1196, recante "Interventi urgenti ai fini dell'organizzazione delle attività connesse alla visita del Santo Padre nell'isola di Lampedusa il 4 luglio 2026.

Poteri attribuiti al Capo del DPC per la gestione e nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 (commi 3 e 4)

Il **comma 3** reca disposizioni finalizzate a garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2.

A tal fine sono attribuiti specifici **poteri di coordinamento** al Capo del DPC. Viene infatti previsto che **il Capo del DPC:**

- **opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci** interessati **garantendo il costante coordinamento anche con altri soggetti** (altre amministrazioni, enti pubblici e privati e società di servizi), anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;
- **si avvale delle strutture del DPC**, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- **può individuare**, **sulla base di convenzioni** anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, **soggetti attuatori** per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house*[9] o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati;
- opera, ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1, anche in **raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco**, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140.

 La relazione illustrativa sottolinea che il raccordo con tale Comitato viene previsto "al fine di tenere conto delle iniziative già programmate nell'ambito delle celebrazioni francescane ai sensi di quest'ultima legge (L. 140/2022, *n.d.r.*)".

 La legge 31 agosto 2022 n. 140 reca disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi che cade nell'anno 2026. A tal fine, ai sensi dell'**articolo 2** della predetta legge è istituito un Comitato nazionale a cui è attribuito un contributo di **4.510.000 euro** per gli anni **dal 2022 al 2028**. Il contributo è autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

 Quanto alla **composizione** e al **funzionamento** del Comitato, l'**articolo 3** dispone che esso è formato da **venti componenti** nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di

[9] Sulla nozione di società in house e sulla disciplina nazionale e unionale dell'*in house providing* si rinvia al focus La nozione di società *in house*, contenuto nel recente dossier "Lo stato di attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica" pubblicato dal Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera dei deputati.

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. È altresì componente di diritto del Comitato il sindaco del comune di Assisi. Il decreto di nomina del Cominato è stato **emanato il 27 aprile 2023.**

I componenti del Comitato sono scelti tra **esponenti della cultura italiana e internazionale** aventi comprovata **competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi**, nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato.

Il Comitato opera presso il Ministero della cultura ed è sottoposto alla sua vigilanza. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero (qui il link alla pagina dell'attività del Comitato).

Il Comitato **assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale** per la realizzazione dell'evento con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina, ossia dal 27 aprile 2023 e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028.

Il Comitato ha il compito di elaborare **un programma** culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. In particolare, tra le funzioni ad esso assegnate, il Comitato ha il compito di:

a) **elaborare il piano delle iniziative culturali** per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

b) **predisporre il piano economico** sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità ricevute;

c) **elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione**, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) **predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio**, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il dossier predisposto in occasione dell'esame parlamentare della legge 140 del 2022 al seguente link.

Si ricorda inoltre che in questa legislatura è stata approvata la legge 151 dell'8 ottobre 2025 che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. Per ulteriori approfondimenti si consulti il dossier pubblicato sul portale istituzionale della Camera dei deputati.

Il **comma 4** prevede che, nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, **il Capo del DPC provvede:**

- **con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile** ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), anche in deroga all'art. 24, comma 1, del medesimo decreto;

L'art. 25 del Codice della protezione civile dispone che, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'UE. Lo stesso articolo stabilisce che le citate ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

Viene inoltre stabilito che con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine ad una serie di aspetti, tra i quali quello relativo "all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento".

Si ricorda inoltre che l'art. 24, comma 1, del Codice, prevede che, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi, "il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25".

La deroga recata dalla norma in esame sembra quindi finalizzata a consentire l'emanazione di ordinanze di protezione civile anche in assenza di una dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale.

- nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, **mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto**.

Lo stesso comma dispone inoltre che **il Capo del DPC può comunque provvedere applicando le procedure previste, dal Codice dei contratti pubblici, in caso di somma urgenza**.

Il comma in esame fa infatti riferimento alle procedure previste dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Tale articolo consente, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio (come definite nello stesso articolo), di disporre:

- l'immediata esecuzione dei lavori necessari entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile, comunque nel limite della soglia europea (definita dall'art. 14 del Codice);

- l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile e, comunque, nei limiti della soglia europea (definita dall'art. 14 del Codice).

Viene infine stabilito che, fermo restando il raccordo previsto dal comma 3, sono fatte **salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo:**

- al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

La disposizione appare diretta a preservare, fermo restando il raccordo previsto al comma 3 (v. *supra*), il sistema ordinario delle autorità di pubblica sicurezza delineato dalla **legge n. 121 del 1981**, ai sensi della quale il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Allo stesso sono attribuiti l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e il coordinamento, in materia, dei compiti e delle attività delle Forze di polizia (articolo 1 della legge n. 121 del 1981).

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono **Forze di polizia**, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- la **Polizia di Stato**;
- l'**Arma dei carabinieri**, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

- il **Corpo della guardia di finanza**, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la **Polizia penitenziaria**, la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica[10].

A **livello provinciale**, il **prefetto** è autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la **responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia**; a tali fini, egli deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia (articolo 13 della legge n. 121 del 1981). La medesima legge attribuisce al questore la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione (articolo 14 della legge n. 121 del 1981). Assume inoltre rilievo il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, istituito presso la prefettura quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario (articolo 20 della legge n. 121 del 1981).

Quanto al **soccorso pubblico**, il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno, per mezzo della quale il Ministero assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale; il Corpo, inoltre, è componente fondamentale della protezione civile (articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006). Il medesimo decreto disciplina inoltre gli **interventi tecnici di soccorso pubblico**, i quali comprendono, tra l'altro, la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni (articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006).

[10] Similmente alla Polizia penitenziaria, il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 121/1981 prevede che anche il **Corpo forestale dello Stato** rientri nel novero delle Forze di polizia. Tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016 ("Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), il Corpo è oggi **confluito nell'Arma dei carabinieri**.

Copertura degli oneri (comma 5)

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, **nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 10, commi 6 e 7
(Assunzioni unità di Polizia locale nel Comune di Assisi)

L'**articolo 10, comma 6**, autorizza il Comune di Assisi all'**assunzione**, **per il 2026**, di un massimo di **diciassette unità di polizia locale**, con rapporto di lavoro di durata fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito del piano straordinario di controllo e prevenzione del territorio del medesimo comune in occasione degli eventi connessi alle celebrazioni dell'**ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.**
Il **comma 7** reca le **disposizioni finanziarie**.

Il **comma 6** dell'articolo in esame inserisce il nuovo articolo 4-*bis* nella legge n. 140 del 2022, la quale reca disposizioni per la **celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**.

Tale nuova disposizione prevede **misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti** alle celebrazioni della suddetta ricorrenza, al fine di assicurare una gestione più efficace di presidio e prevenzione del territorio, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa sul contrasto all'abusivismo.

In particolare, si autorizza il Comune di Assisi ad **assumere**, entro il limite di 365.000 euro per l'**anno 2026**, fino ad un **massimo di diciassette unità di personale di polizia locale** con rapporto di **lavoro a tempo determinato** di durata **fino al 31 dicembre 2026**, da inquadrare nella Area degli istruttori.

Tali assunzioni possono essere disposte anche facendo ricorso a graduatorie concorsuali vigenti e in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, nonché all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Sul punto, si evidenzia che i sopra menzionati commi 557 e 557-*quater* stabiliscono gli obblighi di riduzione e controllo delle spese di personale gravanti sugli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, tali enti sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale attraverso azioni rimesse all'autonomia del singolo ente, ma orientate a due ambiti prioritari di intervento: da un lato, la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici finalizzati a ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; dall'altro, il contenimento della crescita della contrattazione integrativa, in coerenza con le analoghe disposizioni previste per le amministrazioni statali. A tal fine, a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente al 2014.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 2011, le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il medesimo limite è imposto anche per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Le limitazioni anzidette non trovano applicazione agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui sopra, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per quanto concerne l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, si rammenta che lo stesso reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali dei comuni, con la finalità di accrescere quelle dei comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. In particolare, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia. Tale valore, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stati stabiliti per i comuni con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020. I comuni in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti a intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un *turn over* anche inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i comuni che continuino a registrare un rapporto superiore al valore soglia,

e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti ad applicare un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.

Il **comma 7** reca le **disposizioni finanziarie**, stabilendo che agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, **pari a 365.000 euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Sul punto, si ricorda che il citato comma 200 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Tale fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Articolo 11
(Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica)

L'**articolo 11** disciplina la **validità della carta d'identità cartacea** nell'ambito dei rapporti contrattuali e nelle more del rilascio del documento in formato digitale.
Dispone, altresì, circa un **documento d'identità provvisorio** e ne definisce il valore.
Prevede, inoltre, che l'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** si avvalga di una società a partecipazione pubblica per la riscossione dell'importo dovuto dal richiedente per l'emissione della carta d'identità elettronica con modalità informatiche.

L'**articolo 11**, **comma 1**, dispone sulla **validità della carta d'identità cartacea** utilizzata dalle parti contraenti, a fini identificativi. Per i **rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026**, il documento in formato **cartaceo** si ritiene **valido fino alla scadenza** prevista all'atto di emissione.

Il **comma 2** prevede che, **nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)**, il **documento cartaceo** non scaduto possa essere utilizzato **fino al 31 gennaio 2027**, ai **soli fini del riconoscimento dell'identità** (di cui all'articolo 35 del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Siffatta utilizzazione del documento cartaceo è intesa valere ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.

Sul punto la relazione illustrativa osserva che la finalità della disposizione è quella di assicurare continuità amministrativa, inclusione e tutela dei diritti dei cittadini durante la fase di transizione verso l'adozione generalizzata della carta d'identità elettronica ed è rivolta, in particolar modo, a tutelare quelle fasce

vulnerabili di persone, anche in età avanzata, che potrebbero avere difficoltà a richiedere tempestivamente il documento elettronico che, soprattutto in questa fase, impone ai comuni di adottare modalità organizzative che prevedono prevalentemente la gestione on line degli appuntamenti e delle richieste.

La relazione aggiunge che la disposizione in esame salvaguarda soltanto gli effetti della funzione di riconoscimento nel territorio nazionale attribuita anche ad altri documenti considerati equipollenti - a tal fine - alla carta d'identità e che resta, quindi, esclusa la facoltà di uscita dal territorio nazionale, benché la carta sia stata rilasciata originariamente con validità per l'espatrio. La stessa relazione precisa che l'espressa esclusione della validità ai fini dell'espatrio implica che l'uso che potrà farsi del documento cartaceo esula dal campo di applicazione del citato regolamento europeo che all'articolo 2, lettera *a*), delimita il proprio ambito di applicazione, per quanto concerne le carte d'identità, "alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE", la quale, con tale articolo, disciplina il "Diritto di uscita" di ogni cittadino dell'Unione europea (vedi *infra*).

A tale proposito, si ricorda che la disposizione in commento tratta materia su cui incide normativa europea.

Rileva, infatti, il regolamento (UE) 2025/1208 "sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione", che ha sostituito il regolamento (UE) 2019/1157, annullato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 21 marzo 2004, C-61/22, per erronea base giuridica.

Il Regolamento si applica alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE (art. 2, lett. *a*) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il citato articolo 4 concerne il diritto di uscita dei cittadini; in particolare, il paragrafo 3 stabilisce che "gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza".

Sulle carte d'identità nazionali, il Regolamento definisce, all'articolo 3, puntuali prescrizioni tecniche, alla stregua di norme di sicurezza, e, all'articolo 5, paragrafo 1, dispone: "le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore". La prescrizione europea pone, dunque, quali requisiti la presenza di una zona a lettura ottica (*machine-readable zone*: MRZ nell'acronimo) nonché l'ottemperanza alle norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento 9303 dell'Organizzazione internazionale per l'Aviazione civile (ICAO nell'acronimo dall'inglese).

Le raccomandazioni ICAO 9303 regolamentano gli *standard* internazionali di riferimento e le caratteristiche dei documenti di identità e di viaggio, favorendo così il controllo del documento sia in Italia che all'estero e minimizzando i rischi di falsificazione e frode. I dati personali e biometrici contenuti nel *microchip* della CIE, tutelati dai meccanismi di sicurezza previsti dalle raccomandazioni ICAO 9303, consentono di accertare l'identità del titolare del documento e la sua autenticità. La parte 2 del citato documento reca specifiche sulle precauzioni che le autorità emittenti dei documenti di viaggio devono adottare per garantire che i loro *machine-readable travel document* - MRTD, nonché le modalità di personalizzazione e rilascio ai legittimi titolari, siano protetti da tentativi di frode.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 5 stabilisce, in deroga al paragrafo 1, che le carte d'identità che **non soddisfano** le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che **non comprendono una MRZ** funzionale, quale definita al paragrafo 3, **cessano di essere valide** alla loro scadenza o **entro il 3 agosto 2026**, se quest'ultima data è anteriore.

Il Regolamento europeo non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi.

Il **comma 3** statuisce che, **nei casi di urgenza**, il sindaco possa rilasciare, **fino al 31 dicembre 2027**, un **documento d'identità provvisorio** (valido per massimo sei mesi e non rinnovabile), nelle more del rilascio della CIE. Tale documento deve essere conforme a un modello uniforme definito con decreto ministeriale. All'atto del ritiro della CIE, il documento provvisorio è restituito al Comune.

Il documento provvisorio è considerato **carta valori**, ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 559/1966, e costituisce **titolo valido per l'espatrio**, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773/1931 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974.

All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri, ai fini dell'ammissione nel loro territorio (**comma 4**).

L'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 559/1966 definisce ed enumera i requisiti delle carte valori.

Sono considerati tali i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di

identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Il regio decreto n. 773/1931 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974 concernono l'utilizzo della carta d'identità e di altri documenti equipollenti, validi per l'espatrio.

Il **comma 5** prevede che l'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** (trasformato in società per azioni per effetto del decreto legislativo n. 116 del 1999, si ricorda) si avvalga della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2008, per la realizzazione delle funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto, al fine di semplificare e agevolare la **riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con modalità informatiche** previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016.

Il richiamo normativo fa riferimento alla **società PagoPA**, la quale **gestisce la piattaforma digitale per i pagamenti verso la pubblica amministrazione.** É società divenuta compartecipata tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (per il 51 per cento) e Poste italiane (49 per cento), attori che hanno esercitato (nel dicembre 2025) il diritto di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato. Tale opzione era stata configurata sul piano normativo dall'articolo 20, commi da 3 a 4, del decreto-legge n. 19 del 2024 (come convertito dalla legge n. 56).

La novella disposizione viene dunque a prevedere che sia effettuabile tramite PagoPa il pagamento da parte del cittadino di quanto dovuto per l'acquisizione della carta d'identità elettronica.

Secondo la relazione illustrativa, il cittadino effettuerà anticipatamente, prima di recarsi in Comune, il pagamento della quota di competenza dello Stato nonché dei diritti fissi e di segreteria. L'intera somma versata anticipatamente dal cittadino sarà riversata il giorno successivo in modo automatico dai sistemi di PagoPA, mediante pagamento multi-beneficiario, per 13,76 euro più IVA destinato al Ministero dell'economia e finanze, per la quota dei diritti fissi e di segreteria destinato alla Tesoreria del Comune emettitore.

Il **comma 6** fa salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005.

Quest'ultimo articolo tratta di **carte valori**. Prevede che all'atto del loro rilascio da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti siano tenuti a corrispondere un importo (pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi) da determinarsi annualmente con decreto ministeriale.

Nonché prevede – ed è questo il contenuto normativo del comma 2, che viene qui fatto salvo, del citato articolo 7-*vicies quater*, – che **le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate** (con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno) entro l'unità previsionale di base 3.1.5.17 - **servizi del Poligrafico dello Stato** - dello stato di previsione del medesimo Ministero (anche in aggiunta alle somme già stanziate).

Inoltre **una quota** pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è **riassegnata al Ministero dell'interno**, per essere destinata per 1,15 euro alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo **nonché** per 0,70 euro **ai Comuni**, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento.

Il **comma 7**, infine, reca una **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento delle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

L’**articolo 12** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno steso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **26 giugno 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.